Altro collaboratore, Pattarino, era stato ritenuto scarsamente indicativo già dal Tribunale. Ed anzi la Corte ha evidenziato il contrasto tra le più versioni da esso rese in proposito. Versioni in parte connotate anche da tardività (riguardo ai rapporti tra Dell'Utri ed Ercolano nel 1993).
Ugualmente negativo è il giudizio sulle dichiarazioni del collaboratore F. Malvagna , soggetto che aveva operato con G. Pulvirenti, u malpassotu. Egli aveva reso, secondo la Corte, dichiarazioni incerte quanto alla vicenda degli attentati alla Standa e soprattutto aveva coinvolto la persona di Dell'Utri non nel 1994, quando aveva iniziato la collaborazione, ma solo in occasione del presente processo: e di tale rilievo si era fatto carico anche il Tribunale che aveva evidenziato la progressione accusatoria, per poi tralasciare la notazione. Invece la Corte ha giudicato false le accuse mosse tardivamente da Malvagna a Dell'Utri.
I giudici hanno esaminato poi le dichiarazioni di G. Pulvirenti, appartenente alla famiglia mafiosa di Nitto Santapaola.Egli aveva attribuito a quest'ultimo la iniziativa degli attentati ed aveva riferito di una riunione mafiosa, avvenuta nel 1991, nella quale si era conferito ad altro esponente del sodalizio , Salvatore Tuccio, l'incarico di contattare nuovamente Dell'Utri per ottenere il pagamento dell'elevato pizzo richiesto.
Anche in questo caso si era registrata una sospetta tardività della dichiarazione, resa nell'ambito del processo Orsa maggiore, nel maggio 1996, a distanza di oltre un anno e mezzo dall'avvio della collaborazione.
Pur sostenendosi, da parte della accusa, che vi erano altre tracce di quelle accuse, il PM, secondo quanto affermato dalla Corte (pag. 339) non aveva dato prova dei presunti precedenti interrogatori in tal senso mentre aveva prodotto un quaderno con appunti manoscritti che, sottoposti a perizia, non avevano rivelato riferimenti al fatto in esame.
Di oltre quattro anni poi era stato il ritardo con cui Pulvirenti aveva parlato agli inquirenti del fatto che gli attentati alla Standa avrebbero visto coinvolta la mafia palermitana.
D'altra parte, nelle pur tardive dichiarazioni del 1996 il collaboratore aveva parlato della interlocuzione di Dell'Utri a proposito della vicenda degli attentati Standa ma non anche del tramite, Tuccio, attraverso il quale si sarebbe dovuto contattare Dell'Utri.
Solo nel presente processo il collaboratore aveva parlato di un rapporto tra Tuccio e Dell'Utri in atto sin dal 1982 con il pagamento di uno stipendio di tre milioni di lire per la protezione della Standa.
Di un simile rapporto economico e della causale il Pulvirenti non aveva riferito quando era stato sentito dalla Autorità di Catania nel 1996 avendo parlato solo del fatto che Tuccio era in rapporti con un direttore della Rinascente (Tramontana) e che , nella nota riunione mafiosa, era stato indicato come colui che avrebbe dovuto parlare con Tramontana il quale a sua volta avrebbe dovuto contattare "uno di Milano" per il pagamento a sua volta del pizzo. Era stata cioè presentata come mera congettura del collaborante quella del riferimento a Dell'Utri come il personaggio di Milano da contattare.
In conclusione il giudizio sulla attendibilità di Pulvirenti è stato negativo sia per la sua tardività sia perché del tutto falsa è stata ritenuta la menzione dello stipendio che Tuccio avrebbe percepito da Dell'Utri per la protezione della Standa sin dal 1982, tenuto conto che quei magazzini sono stati acquistati da Fininvest nel 1988.
La Corte ha ritenuto poi del tutto incerta la tesi della accusa (fondata sulle affermazioni di Siino) circa il fine politico degli attentati alla Standa compiuti da Santapaola: quel fine può infatti ritenersi dimostrato con riferimento ai mafiosi palermitani che miravano, dalla metà degli anni '80, ad avvicinare anche l'on Bettino Craxi. Ma si trattava di un fine del tutto vago se è vero che Brusca (v. dich. di Siino) incitava Santapaola nel 1991 ad azioni intimidatorie contro Berlusconi e che Riina avviò la stagione stragista tra il 1992 e il 1993, segno di assenza di contati politici.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Negativo è infine il giudizio della Corte sulla credibilità del collaboratore di area catanese M. Avola.
Il giudizio era già stato negativo nel processo Orsa Maggiore quando quello aveva parlato dei rapporti tra Dell'Utri e Tuccio finalizzati alla mediazione dopo gli attentati Standa.
Uguale giudizio è stato ribadito dai giudici dell'appello i quali hanno posto in evidenza fatti indicativi della negativa personalità dell'uomo (pag. 347).

Si è passati poi ad esaminare, sempre sul tema degli attentati e della loro possibile rilevanza ai fini che ci occupano, le dichiarazioni di Vincenzo Garraffa, rese nel 2000.
Costui aveva riportato le confidenze di Maria Pia La Malfa (cognata dell'imputato) a proposito del fatto che costui avrebbe sistemato la vicenda degli attentati alla Standa parlando, in Sicilia, con tale Papalia.
Ebbene il Tribunale aveva evidenziato gli elementi di fatto che rendevano plausibile che un personaggio con quel nome esistesse e godesse di una posizione – per conoscenze- tale da porlo in rapporti sia con l'imputato che con Tuccio e con Ercolano. Ma, ha diversamente notato la Corte, tali ultimi rapporti risultano riscontrati solo in epoca decisamente successiva ai fatti di interesse e cioè successivamente al 1990.
Il Tribunale aveva invero valorizzato in proposito la prova di due viaggi aerei compiuti da Dell'Utri in Sicilia nel primo semestre del 1990 e quindi in epoca immediatamente successiva agli attentati di gennaio- febbraio. Tuttavia si era trattato di elementi indiziari privi di consistenza cui la Procura generale aveva tentato di trovare riscontri con richieste istruttorie, rigettate dalla Corte perché all'evidenza inidonee ad apportare elementi sicuramente utili al chiarimento della vicenda.
I soggetti invece sentiti sul punto, su richiesta formulata ai sensi dell' art. 603 cpp, sono stati lo stesso Papalia e il teste di riferimento Maria Pia La Malfa.
Il primo ha categoricamente escluso si essersi a qualsiasi titolo interessato della vicenda degli attentati alla Standa, affermando di avere conosciuto l'imputato, per la prima volta, anni dopo e cioè nel 1993. Ha anche negato anche di avere avuto colloqui, sul tema, con la La Malfa. Il Papalia ha anche chiarito di avere avuto, con Aldo Ercolano, un solo incontro per motivi di lavoro (essendo la moglie di costui titolare di una attività commerciale) e traccia di tale incontro è stata effettivamente rinvenuta in una conversazione intercettata il 27 marzo 1992.
Non può ritenersi al contrario - ha proseguito la Corte - che i rapporti tra Ercolano e Papalia fossero stati comprovati dalle affermazioni di F. Pattarino: costui era stato autore di dichiarazioni già giudicate manifestamente tardive anche in relazione ad altre circostanze riguardanti Dell'Utri e ai suoi rapporti con Ercolano. Si era trattato comunque, a parere della Corte, di affermazioni del tutto generiche (pag. 355).
In conclusione la tesi dell'avere ricevuto Garraffa confidenze sui pretesi rapporti di mediazione e di intesa tra Dell'Utri e Papalia non ha trovato alcun sostegno probatorio e la contraria convinzione del Tribunale sul punto è stata ritenuta dalla Corte, priva di ogni fondamento.
Non sono state neppure apprezzate dalla Corte prove diverse del predetto rapporto Papalia-Dell'Utri, rapporto negato da entrambi i protagonisti e rimasto affidato alle dichiarazioni della teste Monterosso (Polizia giudiziaria) che condusse le indagini sul punto ma che, all'esito dell'esame in dibattimento, ha anche dovuto ammettere la scarsezza dei risultati probatori. La teste ha dovuto fare retromarcia anche sulla affermazione dell'avere avuto, il Garraffa, un ufficio dentro Publitalia, essendo rimasto confermato solo che poteva avere avuto un ufficio a Milano.
Anche Maria Pia La Malfa, sentita a dibattimento, ha negato qualsiasi confidenza e qualsiasi conoscenza di possibili rapporti anche solo indiretti tra Papalia e l'imputato a proposito degli attentati alla Standa.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

La Corte ha quindi concluso osservando che non vi è motivo per non credere a Papalia, soggetto incensurato e che ha visto pronunciare nei propri confronti sentenza assolutoria con formula piena relativamente alla imputazione inerente la legge armi e l'art. 416 cp (pag. 358), dopo essere stato arrestato, con gran clamore nel 1995, a seguito di indagini affidate anche alla Monterosso.
La vicenda dei viaggi aerei è dunque priva di valenza indiziaria. Del pari è del tutto priva di fondamento quella che per il Tribunale sarebbe la prova logica dell'interessamento di Dell'Utri in relazione alla vicenda degli attentati: e cioè la loro improvvisa cessazione, non potendo, questa, essere posta in alcun modo, in relazione, ad iniziative comprovate dell'imputato.

La Corte ha passato quindi in rassegna, per escluderne parimenti qualsiasi fondamento probatorio, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, anche la questione dei rapporti che Dell'Utri avrebbe intrattenuto con i fratelli mafiosi Giuseppe e Filippo Graviano, rapporti che l'accusa aveva ritenuto di dimostrare attraverso la circostanza che un sodale e favoreggiatore dei Graviano, D'Agostino, con costoro tratto in arresto, aveva ottenuto che questi esercitassero una pressione sull'imputato per far sì che fosse concesso un provino calcistico al figlio minorenne dello stesso D'Agostino.
Ebbene, non si è discusso del fatto che i Graviano fossero al vertice di Cosa nostra nel mandamento di Brancaccio e che fossero stati arrestati a Milano nel gennaio 1994, unitamente a S. Spataro e G. D'Agostino, accusati di avere favorito la latitanza dei Graviano.
D'Agostino aveva subito riferito di essere giunto a Milano, già qualche tempo prima, al seguito dell'amico Carmelo Barone che gli aveva assicurato di trovargli un lavoro tramite un tale sig. Dell'Utri. Proseguiva anche affermando che il Barone era deceduto e l'interessamento non c'era stato.
A breve distanza di tempo il D'Agostino, con una lettera inviata al Gip di Milano, aveva anche affermato che quando era venuto a Milano con Barone, nel 1992, lo aveva fatto essendo ospite del Milan-calcio perché suo figlio, ancora un bambino, doveva essere sottoposto ad un provino. E il Barone gli aveva promesso interessamento, conoscendo il Dell'Utri.
Il Barone aveva dunque tentato senza fortuna di mettersi in contato con Dell'Utri e del provino che il bambino avrebbe dovuto sostenere era infatti traccia in annotazioni della segretaria di dell'Utri, sulla agenda i questi.
Orbene, Dell'Utri è stato creduto dalla Corte quando in un primo momento ha sostenuto di non ricordare neppure chi fosse Barone Carmelo, che in realtà non era riuscito a parlargli. Anche D'agostino, quando nel 1994 era stato arrestato di nuovo con accusa di partecipazione ad associazione mafiosa, aveva escluso in modo categorico che Dell'Utri fosse entrato nella vicenda in esame.
La Corte d'appello ha concluso dunque sostenendo che non vi è prova alcuna della tesi accreditata dal Tribunale secondo cui invece Dell'Utri si sarebbe interessato al provino calcistico del figlio d D'Agostino e ciò avrebbe fatto su richiesta dei fratelli Graviano di Brancaccio.
Infatti tale infondata conclusione poggia, ad avviso della Corte, su una presunzione e cioè sul rilievo che nel 1994, quando D'Agostino padre era stato alfine arrestato per la sua vicinanza ai fratelli Graviano, vi sarebbe stato un secondo provino , questa volta caduto sotto l'egida dei Graviano, che si sarebbero rivolti a Dell'Utri il quale a sua volta si sarebbe rivolto al tecnico Zagatti.
Ma il Tribunale ha ignorato – prosegue la Corte- che il preteso rapporto tra Dell'Utri e i Graviano lo stesso D'Agostino ha negato sia con riferimento al 1992 che al 1994. D'Agostino ha

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

parlato invero dell'interessamento dei Graviano solo per trovare un lavoro a Milano e tale tesi è la stessa sostenuta nella fase delle indagini .
Neppure il riferimento al luogo del lavoro promesso (presso l'Eurocommericale) troverebbe riscontro nel nome dei magazzini posseduti da Fininvest che si chiamavano Euromercato.
D'altra parte la Corte non ha creduto alla ipotesi che D'Agostino possa avere voluto nascondere i propri rapporti con Dell'Utri tenuto conto che, anzi, sin dal primo momento, ne fece il nome come quello del soggetto cui il suo amico Barone aveva promesso di rivolgersi.
In senso contrario la Corte non ha ritenuto che potessero valere le affermazioni di Spataro arrestato nel 1994, assieme a D'Agostino: tale soggetto (pag. 371) aveva reso invero dichiarazioni non credibili per la loro progressione accusatoria e per il totale contrasto con quanto riferito nelle indagini preliminari.
Anche il tecnico Zagatti, sentito, ha fornito elementi per giungere alla conclusione certa che il provino risalì al 1992.
Dell'ulteriore provino del 1994,in conclusione, ad avviso della Corte non vi è traccia probatoria.
Anche il teste Buriani , le cui dichiarazioni secondo la Corte risulterebbero mai formalmente acquisite e quindi inutilizzabili (pag. 375) ha negato che si fosse potuto svolgere il nuovo provino.
Le affermazioni sul presunto interessamento di Dell'Utri al provino del giovane D'Agostino, provenienti da Gioacchino Pennino, , d'altra parte, sono risultate frutto di considerazioni personali della sua fonte (Lombardo).
I fratelli Graviano, dal canto loro (anzi il solo Filippo, dato che Giuseppe si è avvalso della facoltà di non rispondere) hanno negato i rapporti con Dell'Utri in relazione alla vicenda de qua e più in generale.
La tesi della raccomandazione dei Graviano presso Dell'Utri ,in favore di D'Agostino, fondata su presunzioni e su dichiarazioni di un paio di collaboratori non attendibili,e viceversa smentita da una serie di contrarie emergenze, non ha trovato, dunque per la Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, alcuna conferma.

Sono poi state passate in rassegna (pag. 379) , con identica conclusione , le vicende dell'interessamento, da parte di Dell'Utri, per conto di Berlusconi, all'acquisto di un immobile di Palermo, in corso Mille, immobile alfine acquistato da tale Piazza, soggetto vicino ai Graviano che avrebbero fatto pressioni per far ritirare altri interessati. Sul punto è anche intervenuta una indagine conclusa con archiviazione.

***

La Corte d'appello ha affrontato quindi, nell'ottica della contestazione del concorso eventuale in associazione mafiosa, l'ulteriore tema di prova costituito dai presunti rapporti tra mafia e politica, aprendo, sul piano logico e in parte anche della ricostruzione storico-giudiziaria, alla tesi che un "interessamento" da parte di Riina verso Berlusconi, a causa della sua amicizia con Craxi, sia plausibile. Ha però ritenuto di potere concludere sull'argomento, alla luce di quanto riportato dai collaboratori (pag. 383), che non è stata raggiunta prova di un "patto politico" con Cosa nostra.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Dal 1987 si era deciso, infatti, di appoggiare dapprima il partito socialista abbandonando la democrazia cristiana: e si era trattato di un periodo nel quale né Berlusconi né Dell'Utri avevano formulato progetti politici, mutando rotta solo nel 1993.
Quindi, per le elezioni politiche tenutesi nel 1992, l'appoggio al PSI era stato revocato perché era risultato improduttivo ed aveva avuto inizio la strategia della guerra diretta allo Stato, tanto più che era appena passata in giudicato la prima sentenza del maxi processo contro la mafia, evento che aveva cagionato l'omicidio dell'allora sostituto Procuratore Generale Scopelliti che aveva sostenuto l'accusa.
In quel periodo, attorno al 1993, era poi maturata, invece, la scelta di creare un partito autonomista e ciò dimostrava, ad avviso della Corte, che non vi erano per la mafia, all'epoca, significativi contatti con ambienti politici.

Invero- ricorda la Corte d'appello- si era tentato, su iniziativa di Bagarella, all'epoca latitante, di dare vita ad un simile partito, dando mandato a Tullio Cannella che non era uomo d'onore ma aveva curato la latitanza di Bagarella fino al 1995, data del suo arresto.
Bagarella era, in precedenza, succeduto al cognato Riina, catturato nel 1993.
La conoscenza di Cannella con Bagarella era derivata dalla comune frequentazione del quartiere di Brancaccio di Palermo unitamente ai fratelli Graviano.
Erano stati costoro a richiedere a Cannella di ospitare il latitante Bagarella nel suo residence in loc. Buonfornello e in quella occasione il capomafia gli aveva dato incarico di provare a formare un nuovo partito.
Fu effettivamente fondato, nell'ottobre 1993, il movimento politico Sicilia libera, voluto dunque da Bagarella e contestualmente avevano visto la luce anche altri movimenti analoghi , ben presto (gennaio 1994) destinati ad essere abbandonati: ciò soprattutto in ragione del fatto che Cosa nostra aveva, di lì a poco, deciso di appoggiare Forza Italia.
Il Cannella aveva dichiarato che, secondo quanto riferitogli da Bagarella, quest aveva agganci nel nuovo partito.
In realtà però questi agganci non erano emersi dato che, quando Cannella aveva fatto pressioni su Bagarella per far inserire esponenti di Sicilia Libera nelle liste di Forza Italia, il tentativo di avvicinare il responsabile (Micciché) non era andato a buon fine. E, soprattutto, Cannella ha riferito che egli stesso con una mera supposizione personale ("un peccato di pensiero") aveva pensato che Micciché potesse subire la influenza di Dell'Utri, al riguardo.
Sul punto la Corte ha invero disatteso del tutto la tesi del PG riguardo al fatto che Cannella abbia riferito agli inquirenti meno di quello che realmente sapeva a proposito del reale ruolo svolto da Dell'Utri, sottolineando la assenza di prove in tal senso.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Lo stesso Cannella, che pure ha menzionato il nome di Mangano come possibile implicato nella vicenda delle liste, è stato ritenuto, sul punto, privo di affidabilità dalla Corte.

Sono poi state esaminate le dichiarazioni sul tema di A. Calvaruso, autista di Bagarella, con lui arrestato nel 1995.
Ebbene, Calvaruso aveva confermato la iniziativa di Bagarella riguardo alla formazione di un partito tutto di Cosa nostra, nel 1993: quel progetto era finalizzato ad adottare iniziative soprattutto legislative favorevoli alla mafia ma era stato abbandonato per problemi finanziari e per la sopravvenuta decisione di votare Forza Italia. Ancora una volta, però, nota la Corte, senza che risultino stipulati patti al riguardo tra mafia e politica.
La ragione dell'appoggio al partito di F.I. era infatti nella linea garantista che lo stesso propugnava e che poteva tornare utile alla mafia .
Anche Calvaruso aveva fatto invero il nome di Mangano come della persona di cui aveva sentito parlare da Bagarella : quello doveva, cioè, servire a sostenere il Cannella nella nuova iniziativa partitica perché aveva "infarinature" di politica essendo stato lo stalliere di Berlusconi. Era stato per questo contattato da Bagarella che lo aveva poi riferito a Calvaruso.
Sul punto, peraltro, la Corte registra una divergenza radicale con quanto riferito da Cannella che, pure officiato da Bagarella, non aveva mai affermato di essere stato posto in collegamento con Mangano per la fondazione di Sicilia Libera.
Nelle parole di Calvaruso la Corte di appello ha registrato comunque la indicazione del coinvolgimento di Mangano nelle vicende di interesse per la mafia, dopo l'affermazione politica di Forza Italia nel 1994, quando , per questo, Bagarella aveva revocato la condanna a morte pronunciata a carico di Mangano stesso, che "ancora poteva servire". Ma senza alcun riferimento a partito o a Berlusconi. Tantomeno a Dell'Utri.
Nelle parole di Calvaruso, in sintonia con gli altri collaboratori, è infatti la ber più semplice affermazione che la adesione di Cosa nostra a Forza Italia fu dovuta ai principi garantisti di cui tale partito si faceva propugnatore: quind una adesione spontanea.
La Corte non si è sottratta peraltro alla indagine sul se possa esserci stato comunque,in occasione dei detti sommovimenti partitici, un reale interessamento di Dell'Utri in favore di Cosa nostra, nella forma di una promessa da parte sua.
Secondo la tesi della accusa, rileva la Corte che la risposta dovrebbe essere affermativa, ma i giudici di secondo grado non hanno convalidato un simile assunto osservando che tale genere di prova non può essere certo fatta discendere dalla sola circostanza che Dell'Utri fu innegabilmente, nel settembre 1993, (a differenza di Confalonieri e Letta) un sostenitore della idea d

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Berlusconi di fondare un nuovo partito: idea, le cui motivazioni esulano dal tema oggetto di prova. Né la stessa prova può farsi discendere, sul piano logico, dal mero rilievo che negli anni precedenti Dell'Utri si era adoperato per far pervenire a Cosa nostra lauti incassi di somme oggetto di azioni criminose ai danni di Berlusconi.

Una prima risposta negativa, di tipo logico, a tale domanda, la Corte la ha ricavata dal rilievo che Forza Italia conseguì, all'esito delle elezioni politiche del marzo 1994, un successo su tutto il territorio nazionale e dunque non solo in Sicilia ove operava la associazione mafiosa.

D'altra parte era rimasto provato anche che, ancora alla fine del 1993, Cosa nostra cercava nuovi contatti politici e, non avendoli trovati, si era orientata verso la fondazione di un partito siciliano autonomista a caratterizzazione mafiosa.

Solo alla fine del 1993 e all'inizio del 1994, la idea del partito autonomista era stata abbandonata e quindi, prosegue la Corte, quantomeno fino a tutto quel periodo deve escludersi che Cosa nostra possa avere conseguito i ricercati canali politici nazionali, in special modo quello rappresentato da Dell'Utri.

La Corte ha peraltro anche ricordato che sono state acquisite, in senso contrario, le dichiarazioni del collaborante A. Giuffrè (arrestato nel 2002 ma tornato in libertà nel 2003), uomo vicino a Riina e Provenzano.

Giuffrè aveva esordito parlando della ricerca di canali politici nazionali da parte di Cosa nostra fino al 1993, ma poi aveva reso dichiarazioni a sostegno della tesi accusatoria connotate da evidente progressione accusatoria e quindi non ritenute valide prove (per la parte di novità di quelle successive) sia nel giudizio Tribunale che in quello della Corte.

Le sue conoscenze sul tema derivavano dalla confidenze ricevute da Provenzano quando Giuffrè era tornato libero nel 2003. Aveva cioè appreso della volontà di Provenzano (in contrasto con quella della fazione Bagarella, Graviano, Brusca)di cercare referenti politici istituzionali, referenti da sempre ricercati da Cosa nostra nei "vincitori" alle elezioni e non creati come un progetto politico proprio di Cosa nostra (pag. 408).

Nello stesso senso si era del resto già espresso Calvaruso che aveva parlato di una scelta spontanea, da parte di Cosa nostra, di votare il Partito di Forza Italia per il favorevole programma politico da questo coltivato.

Tale spontanea scelta non era stata accompagnata, secondo le conclusioni raggiunte dalla Corte, da un comprovato "aggancio" da parte di Cosa nostra di referenti all'interno di Forza Italia.

Infatti, le dichiarazioni sul punto di Giuffrè , a proposito delle "sicurezze" che Provenzano aveva detto di avere ricevuto da parte del nuovo partito da votare, sono apparse alla Corte intrinsecamente contraddittorie, perché connotate da evidente progressione accusatoria nei riguardi di Marcello Dell'Utri.

La Corte ha passato analiticamente in rassegna le ragioni di tale suo convincimento a partire da pag. 411 della sentenza ponendo in evidenza come Giuffrè, nel primo interrogatorio dell'ottobre 2002, avesse parlato solo genericamente delle garanzie ricevute da Provenzano.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Aveva escluso in quella sede che il capo mafia avesse avuto contatti specifici di cui egli fosse venuto a conoscenza.
D'altra parte anche sulla nozione di "garanzie" come spiegata dal collaboratore, la Corte si è soffermata per specificare che egli intendeva "orizzonti futuri " e non altro.
In terzo luogo, la Corte ha evidenziato che in quell'interrogatorio, a domanda esplicita, il collaboratore aveva risposto escludendo che Provenzano avesse fatto nomi, essendo rimasto "abbottonato".
La Corte è passata quindi a notare come tale versione abbia registrato un primo significativo mutamento l'8 novembre 2002, nel corso del secondo interrogatorio. In esso il collaborante aveva, all'inizio, continuato ad escludere che Provenzano avesse fatto nomi ma aveva aggiunto che il suo sodale Carlo Greco aveva fatto lui i nomi (del costruttore Ienna per conto dei fratelli Graviano).
Provenzano, nel comunicare la scelta politica di Cosa nostra, era sembrato quasi fatalista (...che Dio ci aiuti").
Poi però incalzato da domande anche suggestive del PM, aveva dapprima omesso di fare nomi e in seguito aveva detto di vedere affiorare nuovi ricordi , attribuendo a Brusca il fatto di avere nominato, nel senso che qui interessa, l'avv. Berruti di Berlusconi. In terza istanza, su domande del PM riguardanti proprio Vittorio Mangano, aveva risposto confermando il coinvolgimento di costui e per la prima volta di Marcello Dell'Utri, indicato però soltanto come oggetto di una personale supposizione (su indicazione asseritamente proveniente da Brusca).
Sulla base di tutti gli elementi fin qui considerati la Corte ha espresso il motivato avviso che, prima del dibattimento, Giuffrè non conoscesse alcunché di concreto capace di coinvolgere l'imputato, avendo oltretutto fatto il nome di Dell'Utri solo come di colui che si occupava del nuovo partito, mentre a Mangano esclusivamente aveva attribuito il ruolo di canale di collegamento con i vertici del partito stesso.
Per tale ragione la Corte non ha ritenuto di potere attribuire credibilità alle dichiarazioni apertamente accusatorie rese da Giuffrè in dibattimento e in insanabile contrasto con quelle formulate durante le indagini.
Durante il dibattimento aveva infatti attribuito a Dell'Utri la inequivoca patente di persona molto vicina a Cosa nostra, autore di garanzie politiche in favore della associazione mafiosa. Il ruolo primario di Dell'Utri, secondo quanto affermato da Giuffrè in dibattimento, era stato descritto da Provenzano, Aglieri e Greco. Nella stessa occasione era stato descritto l'altrettanto importante ruolo di Mangano.

Il ruolo di Mangano in Cosa nostra nel 1993-1994 era stato tuttavia ritenuto di importanza centrale dal Tribunale, come ricordato nella prima parte della presente esposizione, tanto da superare i limiti di credibilità del Giuffrè.
Mangano, all'atto della sua scarcerazione nel giugno 1990 (dopo dieci anni di restrizione anche per grave reato) era divenuto, in breve (e cioè dopo la decisione di Cancemi di costituirsi nel luglio 1993) il reggente della famiglia di Porta nuova (così avevano dichiarato Calvaruso e Cucuzza) perché era il solo soggetto in grado, in quel momento, di sostituire il capo avendone condiviso le conoscenze.

Ebbene, secondo quanto riferito da Galliano (per averlo appreso da Cucuzza) , dopo le elezioni del 1994 quest'ultimo aveva proposto di inviare Mangano a Milano per parlare con Marcello Dell'Utri, allo scopo di conseguire promesse di

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

leggi favorevoli. Ignorava comunque il dichiarante se l'incontro fosse avvenuto o meno.

Peraltro tale dichiarazione conferma ulteriormente, ad avviso della Corte, che fino all'avvento di Forza Italia (ed anzi fino a quando Cucuzza, scarcerato nel giugno 1994, non fece tale proposta, quindi dopo la vittoria alle elezioni) era ancora in essere la frangia di Cosa nostra che , invece di trattare con gli esponenti politici nazionali, propendeva per coltivare le iniziative stragiste.

Ma, nota la Corte territoriale, con tale ricostruzione contrasta, dal punto di vista cronologico, quella di F. La Marca (appartenente alla famiglia mafiosa di Porta nuova, ed in stretto contatto con Mangano a partire dal 1993): tale soggetto aveva collocato il viaggio di Mangano a Milano venti giorni prima delle elezioni del 1994, essendo quello tornato dicendo che tutto era a posto, ma senza fare il nome dell'imputato.

Tornando alle dichiarazioni di Cucuzza sugli incontri Dell'Utri-Mangano, questi, a sua volta, aveva dichiarato di essere stato, dopo la sua scarcerazione del giugno 1994, affiancato da Pippo Calò a Vittorio Mangano che, pur non riscuotendo la fiducia di Bagarella , era ritenuto utile per i contatti con Dell'Utri.

Comunque, secondo le parole dirette di Cucuzza, non era stato lui (come invece riportato da Galliano) a proporre di mandare Mangano a Milano ma si era trattato di una iniziativa autonoma di Brusca e Bagarella.

La Corte ha tuttavia argomentato le ragioni, molteplici, per le quali ha ritenuto che il racconto di Cucuzza non fosse idoneo né utile a supportare la tesi accusatoria del patto politico-mafioso.

La suddetta discrasia rappresentava, infatti, ad avviso della Corte, in contrasto con l'assunto del Tribunale, un primo motivo per dubitare delle sue affermazioni.

Un secondo motivo di inattendibilità derivava, ancora secondo la Corte, dal fatto che il racconto di Cucuzza era proseguito riferendo del fatto che Mangano gli aveva detto di essersi recato a Como da Dell'Utri alla fine del 1994 – prima della scarcerazione dello stesso Cucuzza- ottenendo da costui la promessa di iniziative legislative molto favorevoli, per il gennaio 1995.

Sui tempi, però, tali dichiarazioni non erano risultate credibili alla Corte: non fosse altro perché Cucuzza era stato scarcerato nel giugno 1994 mentre aveva sostenuto che l'incontro a Como tra Mangano e Dell'Utri sarebbe avvenuto nel dicembre 1994, ma prima della sua scarcerazione.

Una simile discrasia il Tribunale aveva ritenuto superabile considerandola frutto di un lapsus , ritenendo che l'incontro a Como potesse essere collocato nel dicembre non del '94, ma del '93.

Ma anche un tale assunto, secondo la Corte non reggeva, considerandosi che, ancora secondo il racconto di Cucuzza, l'incontro di Como sarebbe avvenuto dopo la emanazione del decreto Biondi sulla custodia cautelare, decreto risalente alla estate 1994.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Deve allora ritenersi, secondo la Corte, che la conclusione del Tribunale fosse comunque sbagliata e più probabile risultasse la tesi dell'incontro avvenuto nel dicembre 1994: cioè, contrariamente a quanto detto da Cucuzza, non prima ma dopo la sua scarcerazione.
Ma la confusione di Cucuzza non si esaurisce qui.
Secondo Cucuzza il Dell'Utri si sarebbe impegnato di li a due mesi a formulare proposte legislative molto favorevoli, dimenticando però il Tribunale (che ha collocato l'incontro a dicembre 1993) che nel gennaio 1994 le elezioni non si erano ancora tenute e che nessuna promessa concreta poteva essere fatta.
Allora la Corte, che ha reputato la intera ricostruzione fatta dal Tribunale zeppa di contraddittorietà , è passata ad esaminare quella del PG che aveva collocato l'incontro tra Mangano e Dell'Utri nel dicembre 1994. E ha rilevato che anche tale tesi è poco plausibile, considerandosi che a dicembre 1994 il Governo aveva rassegnato le dimissioni: non aveva in altri termini alcun senso , in epoca di turbolenze politiche, che venissero fatte promesse alla mafia.
La Corte ha dato peraltro atto del fatto che Cucuzza ha parlato solo di "tentativi" e di "interessamenti" e non di risultati.

La Corte ha anche ricordato come, secondo il Tribunale, la promessa politica di Dell'Utri si fosse effettivamente concretizzata. E , collocando i fatti narrati da Cucuzza alla fine del 1993, i primi giudici avevano evidenziato che vi sarebbe anche una prova oggettiva (indicata nel paragrafo che segue) della effettività di due incontri tra Mangano e Dell'Utri alla fine del 1993.
La Corte non ha mancato, tuttavia, di sottolineare che tutto il costrutto del Tribunale è stato fondato sull'assunto- rivelatosi errato- che quegli incontri sarebbero avvenuti alla fine del 1993.

La Corte ha poi esaminato l'indizio (che avrebbe dovuto costituire il riscontro alla ricostruzione del Tribunale circa gli incontri tra Dell'Utri e Mangano nel 1993) costituito dalle annotazioni nelle agende della segretaria di Dell'Utri annotazione che starebbero a dimostrare, secondo la tesi accolta dal Tribunale ma avversata dalla Corte, che il 2 e il 30 novembre 1993, vi sarebbero stati noti incontri.
I giudici hanno invero argomentato , con articolate critiche al contenuto di quelle annotazioni (v. pag. 444 sent.), che esse non possono considerarsi realmente indicative di appuntamenti concretizzatisi.
Anche le ammissioni di Dell'Utri sul punto sarebbero state vaghe e comunque indotte da contestazioni errate del PM. Non vi sarebbe stata, secondo la Corte, alcuna chiara e inequivoca ammissione da parte di dell'Utri sulla effettività di quei due specifici incontri con Mangano.

Le annotazioni hanno però dimostrato, ad avviso della Corte, la perduranza dei contatti tra Dell'Utri e Mangano (dal 1990 al 1995, data del suo nuovo arresto)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

anche quando era chiaro lo spessore criminale del personaggio che aveva patito una carcerazione di dieci anni.

La Corte ha quindi ricordato come le dichiarazioni di Cucuzza – con tutti i limiti già evidenziati- fossero state ritenute, dal Tribunale, riscontrate da quelle di Di Natale.
Nel riportarne i termini, la Corte ha però evidenziato la genericità della rievocazione del collaboratore e la non coincidenza cronologica con la ricostruzione di altri dichiaranti.
Costui era risultato in rapporti, nel 1994-1995 (poi fu arrestato) con G. Guastella (reggente di Resuttana) e con Bagarella, in favore dei quali aveva messo a disposizione un proprio ufficio dove esponenti mafiosi si incontravano.
Quello, con ricordo poco nitido, aveva parlato di incontri di Guastella con il genero di Vittorio Mangano (Di Grusa) e con lo stesso Mangano ; aveva anche riferito di avere saputo da Guastella che costoro si interessavano per limitare il fenomeno del pentitismo.
In una occasione Guastella era tornato euforico da un incontro con Mangano e voleva far sapere a Bagarella che tutto si stava sistemando.La fonte di tale rassicurazione che proveniva dal Mangano non era stata ricordata inizialmente ma solo su contestazione del PM e indicata in Marcello Dell'Utri.
Il Di Natale non è riuscito a ricordare di più.
Egli ha comunque collocato questo evento "dopo le elezioni" del 1994, nell'estate e dunque in dissonanza con la tesi accreditata dal Tribunale secondo cui il patto politico mafioso sarebbe stato stretto tra Dell'Utri e Cosa nostra prima delle elezioni.
Per questo è parso alla Corte difficile sostenere, come aveva fatto il Tribunale, che Di Natale costituisca fonte dichiarativa capace di dare riscontro alle affermazioni di Cucuzza che a sua volta aveva collocato l'incontro delle garanzie nel novembre 1993.

La Corte non ha mancato poi di notare che anche altre dichiarazioni ritenute dal Tribunale elemento di riscontro – quali quelle di F. La Marca- avevano collocato il viaggio di Mangano a Milano venti giorni prima delle elezioni politiche del marzo 1994.
Infine è appena il caso di ricordare che persino G. Spatuzza, di cui poi si dirà, aveva descritto un comportamento euforico di G. Graviano, a causa delle rassicurazioni ricevute, prima delle elezioni , nel gennaio 1994.

La Corte chiosa, infine, i forti contrasti rilevati sul piano della ricostruzione cronologica escludendo che gli incontri in questione possano essere stati ripetuti nel tempo e plurimi, da collocare dunque sia prima che dopo le elezioni posto che nessun collaboratore ne aveva parlato in tal senso.

Dal punto di vista, poi, della capacità di simili incontri, di rappresentare un rafforzamento per il sodalizio, la Corte ha rilevato la opinabilità di una simile convinzione del Tribunale, originata comunque e solo dalla rievocazione di promesse quanto mai generiche e future, invece descritte come concreto impegno elettorale, nella sentenza di primo grado.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

La Corte è quindi passata, nell'ottica di tale accertamento, all'esame del contributo di G. Spatuzza sentito in appello, il 30 ottobre 2009.
Costui apparteneva alla famiglia di Brancaccio sin dal 1980 ed era stato formalmente affiliato nel 1995, ma con carica di reggente, a dimostrazione, quindi, della pregressa e affidabile militanza.
Era stato arrestato nel luglio 1997, essendo stato in precedenza uno dei protagonisti materiali della stagione stragista del 1992 -1993 portata a danno di Firenze, Roma e Milano.
Aveva cominciato a collaborare dopo oltre un decennio di detenzione nel gennaio 2008, formalizzando tale sua volontà il 26 giugno 2008.
La Corte ha dunque evidenziato come il cammino di collaborazione intrapreso ai sensi del d.l. n. 8 del 1991 lo abbia portato a firmare i noti verbali illustrativi di collaborazione che sono stati redatti, dopo un semestre, dalle Procure di Palermo, Firenze e Caltanissetta. Nel sottoscrivere quei verbali (dicembre 2008) egli aveva attestato di avere dato notizia di quanto fosse a conoscenza nonchè dei fatti di maggiore gravità ed allarme sociale a lui noti e di non essere in possesso di altre informazioni.
Ebbene, la Corte, premesso che i verbali redatti dalle Procure non sono stati acquisiti avendoli il PG solo esibiti, ha osservato come le uniche dichiarazioni di Spatuzza oggetto di valutazione – quelle del dicembre 2009- contenessero il riferimento ad una riunione tenutasi alla fine del 1993 a Campofelice di Roccella, nel corso della quale Giuseppe Graviano, parlando dei progetti stragisti ancora da attuare a Roma, aveva affermato che questi sarebbero serviti a chi si doveva dare una smossa.
Dopo tale evento, nel corso del quale non erano stati fatti nomi, gli interessati si erano recati appunto nella capitale ove l'attentato doveva essere realizzato e ivi, lo Spatuzza era andato a prelevare Giuseppe Graviano che si trovava al bar Doney di via Veneto, notando che aveva un atteggiamento gioioso "come di chi ha vinto l'enalotto". Quello aveva quindi spiegato a Spatuzza che l'accordo era stato raggiunto grazie alla serietà di persone che avevano messo l'Italia nelle mani di Cosa nostra: si trattava di Berlusconi e di un compaesano, Dell'Utri.
Pochi giorni dopo, nel gennaio 1994, il Graviano e il fratello erano stati arrestati a Milano e questo aveva consentito ai giudici di collocare l'incontro al bar Doney al 18- 19 gennaio 1994.
Lo Spatuzza aveva però affermato che era stato un suo personale collegamento quello fatto tra il discorso di Giuseppe Graviano a Campo Roccella e quello fatto al bar Doney.
Però era poi iniziata la comune detenzione e Spatuzza ha riferito di due colloqui avuti in carcere con Filippo Graviano, nel 1999 e nel 2004 in cui quello aveva manifestato dapprima ancora fiducia nei benefici che si potevano ricavare dalla politica, ma poi anche una intensa delusione, indicando la volontà di collaborare con la giustizia.
Anche in questo caso egli aveva messo in relazione la delusione di Filippo Graviano con le promesse di cui aveva parlato Giuseppe Graviano anni prima al bar Doney, con ciò rendendo evidente che non poteva attribuirsi a Filippo Graviano il fatto di avere anche solo alluso a Dell'Utri.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

In tutti quegli anni, anzi, solo una volta, nel 1995, aveva avuto modo di parlare della persona di Berlusconi come comune referente per il sodalizio, con Francesco Giuliano.
Spatuzza era stato poi, ad avviso della Corte, quanto mai vago anche nel descrivere quelli che secondo lui erano stati gli interessi economici in comune tra i Graviano , Dell'Utri e Berlusconi: aveva cioè fatto riferimento alla apertura di un magazzino Standa a Brancaccio ritenendo che fosse di fatto gestita dai Graviano: il tutto però come mera personale congettura basata sul dato del tutto errato che quello fosse l'unico magazzino Standa di Palermo all'epoca (1990-1991).
Anche per altri fatti, prosegue la Corte, egli ha sostenuto di avere dato corpo a proprie personali deduzioni sulla base di fonti giornalistiche.
Del tutto inconsistente, come affare condotto dai Graviano insieme a Dell'Utri, sarebbe del resto, secondo la Corte, il riferimento all'affare dei tabelloni pubblicitari (vedi pa. 471 e segg.).
In conclusione le affermazioni di Spatuzza sono parse alla Corte in primo luogo spesso connotate da estrema approssimazione e genericità.
Ma soprattutto sono risultate provenire da un soggetto che le ha rese dopo avere dolosamente taciuto ai Pubblici Ministeri che lo interrogavano, fatti di notevole rilevanza a sua conoscenza.
La Corte ha evidenziato cioè che le propalazioni sono pervenute da Spatuzza dopo lo spirare del termine di cento ottanta giorni che la legge fissa per assicurare ad esse la credibilità e la utilizzabilità processuale.
In precedenza, ai PM aveva sempre escluso di sapere i nomi di coloro cui alludeva Graviano.
Ed ha evidenziato la Corte, la assoluta mancanza di riscontro alla tesi enunciata dal collaborante secondo cui egli si era deciso a parlare dei soggetti politici non avendolo mai fatto prima, verso altri PM, per paura (vi sarebbe stato, infatti, un vice di Dell'Utri a capo del Ministero della Giustizia) e secondo cui, inoltre, quando non aveva parlato lo aveva fatto con la riserva mentale di farlo successivamente.
Pertanto la Corte, pur prendendo atto della decisione delle Sezioni unite del 2009 secondo cui anche le tardive dichiarazioni rese dal collaborante nel dibattimento sono utilizzabili, ne evidenzia il limite di credibilità soggettiva e oggettiva .
La conclusione per i giudici di secondo grado è stata che le dichiarazioni rese al dibattimento da Spatuzza non hanno superato il giudizio di credibilità.
Si è trattato, comunque, ad avviso degli stessi giudici, nel merito, di poche frasi , generiche, dette da Graviano, cui il collaborante non rivolse alcuna domanda di spiegazione o di approfondimento: frasi che alludevano ad un personaggio, il Dell'Utri, mai sentito nominare prima da Spatuzza.
Ma soprattutto la Corte ha evidenziato la assoluta ingiustificatezza dei ricordi nel senso riferito dal collaborante, se è vero che l'oggetto principale delle garanzie che il Dell'Utri avrebbe dato sarebbe stato il famoso regime carcerario dell'art. 41 bis e che tale regime non è mutato nel senso auspicato dai mafiosi, né nel 1994, quando i Graviano erano stati arrestati, né nel 2004 quando Filippo Graviano sembrava ancora, nel racconto del collaborante, attendere un risultato.
Pare strano d'altra parte- osserva la Corte- che Spatuzza non abbia inteso mai chiedere chiarimenti in carcere a Filippo Graviano sulla vicenda Dell'Utri riferitagli da Giuseppe.
Di non poco rilievo, ad avviso della Corte, è il fatto che, sentito in dibattimento, poi, Filippo Graviano ha smentito il suo ex sodale sulla volontà di una dissociazione.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Non vi sono del resto riscontri individualizzanti.

La Corte è passata quindi a illustrare le ragioni del rigetto della richiesta di esaminare altro collaboratore S. Grigoli, mancando il presupposto della decisività della prova.

Per quanto concerne il tema delle intercettazioni eseguite nel 1999 e nel 2001 e che, nella ricostruzione accreditata dal Tribunale , avevano costituito uno dei riscontri alla tesi dell'accordo politico-mafioso del 1993-1994, la Corte ne ha invece escluso tale portata dimostrativa.
Si era trattato di conversazioni che avevano riguardato le candidature (con esito positivo) di Dell'Utri alle elezioni europee del 1999 (non si era candidato precedentemente a quelle del 1994, mentre lo era stato , con esito positivo, alle politiche del 1996) a alle elezioni del 2001 in cui si era candidato (ancora con esito positivo) al Senato.
Ebbene, la Corte ha ritenuto che in quelle conversazioni non fosse presente alcun richiamo utile al tema qui di interesse e cioè al preteso patto di Dell'Utri con Mangano, nel 1993.
Semmai, prosegue la Corte, esse potrebbero dimostrare l'esistenza di accordi per le elezioni successive. Ma anche in questo senso la prova non raggiunge alcun effetto in riferimento alle elezioni del 1994 in cui come detto l'imputato non si candidò; per quelle del 1999, d'altra parte, non c'è traccia di un effettivo impegno di Cosa nostra posto che Dell'Utri fu eletto non nel collegio Sicilia-Sardegna, nel quale pure si era presentato, ma in altro del nord.
Le intercettazioni del 1999 (eseguite in occasione delle indagini per la cattura del latitante Provenzano) non dimostrano invero alcunché.
Esse erano state realizzate presso la autoscuola gestita da tale Carmelo Amato, persona di fiducia di Pastoia e punto di riferimento di Provenzano, luogo frequentato da esponenti mafiosi.
Ebbene in quelle conversazioni vi erano effettivamente riferimenti tanto ad esponenti mafiosi che a Dell'Utri. Ed emergeva in esse altresì l'impegno dell'ambiente mafioso di appoggiare Dell'Utri alle elezioni, onde sottrarlo agli inquirenti.
Il Tribunale aveva posto quell'impegno, in relazione all'impegno a sua volta assunto anni prima, nel 1993-1994 , dall'imputato e lo aveva ritenuto prova della esistenza del patto politico mafioso oggetto della imputazione.
Ma , dato il lungo lasso di tempo trascorso, la Corte non ha ritenuto di poter giungere alla stessa conclusione: le conversazioni del 1999 dimostrano, invero,per la Corte d'appello, che vi fu un impegno di Cosa nostra a sostenere la candidatura di Dell'Utri per quell'anno ma non anche che tale mobilitazione fu in sinallagma con precisi impegni di aiuto assunti da Dell'Utri in favore del sodalizio.
Questi ultimi impegni, infatti, avrebbero dovuto essere connotati dal requisito della concretezza e della serietà (sentenza SSUU Mannino) e non pare che lo siano.
Basti pensare , al riguardo, a quanto riferito da Giuffrè, ad esempio, sul fatto che la decisione di appoggiare un candidato politico spesso derivava dalla percezione degli umori diffusi nella

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

gente ; può altresì essere valsa, secondo la Corte, la pressione notevole che la Procura di Palermo esercitava con le proprie inchieste sull 'imputato.

Le conversazioni captate nel 2001, d'altra parte, avevano avuto luogo nella abitazione di Guttadauro, reggente del mandamento di Brancaccio. Ebbene il Guttadauro parlava con l'amico medico S. Aragona del fatto che Dell'Utri e Musotto avevano preso impegni per le elezioni del 1999 e non li avevano mantenuti: ciò che dimostrerebbe, ad avviso della Corte, semmai, che nessun impegno era stato comunque rispettato dall'imputato.

Comunque lo stesso Guttadauro era stato generico nelle sue affermazioni perché aveva mostrato di non sapere neppure chi avesse potuto contattare Dell'Utri: al centro delle conversazioni di Guttadauro , del resto, vi era una persona che veniva accusata di non avere mantenuto gli impegni e che non poteva essere Dell'Utri perché si diceva che era stata eletta col voto di Cosa nostra mentre è noto che Dell'Utri fu eletto in circoscrizione diversa da quella della Sicilia.

Anche il riferimento contenuto in altra conversazione di Guttadauro, all'impegno che Dell'Utri avrebbe preso con tale Gioacchino Capizzi, è rimasta un flatus vocis.

Le dichiarazioni di M. Di Gati sentito dalla Corte nel 2007 a titolo di supplemento della attività istruttoria,anche mediante confronto con Giuffrè, nulla hanno aggiunto al quadro già delineato e fin qui esaminato.

Ebbene l'uomo (al vertice di cosa nostra agrigentina) aveva come referenti palermitani Guttadauro e Giuffrè.

Aveva riferito che il secondo gli aveva inviato Virga per ordinargli di far votare Dell'Utri per le elezioni del 1999.

Ebbene Di Gati, pur sostenendo che tramite Giuffrè sarebbe potuto giungere a Dell'Utri, ha escluso di avere avuto conoscenza di un accordo con Dell'Utri, avendo saputo solo che dalla elezione di costui potevano derivare finanziamenti per la Sicilia. Finanziamenti peraltro mai giunti.

Comunque è significativo per la Corte che Giuffrè- già sospetto di per se per la progressione accusatoria nei confronti di Dell'Utri- abbia smentito dinanzi al Tribunale di avere mai appoggiato Dell'Utri nelle competizioni elettorali. Affermazione ribadita nel confronto disposto dalla Corte nel 2008.

La Corte ha escluso anche che Virga possa avere effettuato millanterie, tenuto conto della importanza del ruolo di Giuffrè nella organizzazione mafiosa.

Dalle dichiarazioni di Di Gati emerge comunque che in Cosa nostra, dopo l'impegno sostenuto a favore di Forza Italia nel 1994, erano diffusi malumori alla fine degli anni '90 per la legislazione pesante che doveva continuare a subire. Circostanza che starebbe a dimostrare che anche eventuali impegni assunti da Dell'Utri non ebbero comunque seguito.

Così si era espresso G. Di Natale: questi aveva ammesso che c'era stata una vera e propria distruzione di Cosa nostra con i massicci arresti del 1994.

Egli ha riferito inoltre degli atteggiamenti ingiustificatamente fiduciosi che esponenti di Cosa nostra (come Di Trapani, della famiglia di Resuttana) continuavano ad avere in carcere con i sodali.

La Corte ha quindi esaminato la possibilità che fosse fondata la tesi (difensiva) della pura millanteria di V. Mangano a proposito dei rapporti vantati con Dell'Utri con riferimento al periodo in esame. E non la ha esclusa , ponendo

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

quale presupposto del ragionamento, il rilievo della assenza di prove sul patto politico-mafioso del 1993: un patto comunque rimasto assolutamente incerto anche nella cronologia

Hanno osservato i giudici che Mangano poteva avere interesse a millantare presso Bagarella e Brusca volendo accreditarsi come canale utile di collegamento presso Dell'Utri una volta che su di lui si erano formati giudizi negativi (vedi dich. di Calò) soprattutto con la condanna a morte pronunciata da Bagarella.

Il fatto che vi sarebbero prove di contatti tra Dell'Utri e Mangano nel 1993, infatti, nulla dimostra circa l'oggetto degli incontri medesimi e il loro contenuto.

Neppure possono costituire prova della effettività degli impegni il fatto che anni dopo il Dell'Utri effettivamente abbia vinto competizioni elettorali o il fatto che nelle conversazioni intercettate di Guttadauro risulterebbero contatti con Capizzi.

La Corte si è diffusa poi sulle numerose testimonianze relative al fatto che Mangano fosse considerato, all'interno di Cosa nostra, un chiacchierone, uno che aveva il vizio di pavoneggiarsi (pag. 523 e segg.).

Egli del resto non aveva avuto remore a sottrarre denaro a Cosa nostra, ragione per la quale era stato destinatario di una condanna a morte inflittagli da Bagarella che la aveva anche sospesa perché lo riteneva utile a causa dei contatti milanesi.

Lo stesso Brusca, nel parlare dei contatti che Mangano si attribuiva con i personaggi di Milano, aveva parlato solo di tentativi che poi si erano arenati.

La Corte argomenta quindi sulla ritenuta insussistenza del patto politico-mafioso alla luce dei principi enunciati nella sentenza Mannino delle SSUU. Sentenza che , in tema di concorso esterno, pretende la prova dello specifico contributo che il concorrente esterno deve avere apportato alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio mafioso.

La Corte ricorda anche come la sentenza Mannino non reputi sufficiente un contributo atipico con prognosi di pericolosità ex ante, quando la verifica ex post non dia risultati.

E' sufficiente in tale ottica, si, la mera promessa senza che vi sia bisogno di prova della sua esecuzione. Deve però darsi dimostrazione, poi, non solo della sua concretezza ma anche della capacità di incidere in concreto sulle potenzialità operative della consorteria criminale : prova che non può essere confusa con quella della "casualità psichica" del rafforzamento ossia della convinzione , raggiunta dai membri del sodalizio, riguardo alla serietà della promessa.

Di tutto ciò non è prova sufficiente nel processo, riguardo quindi alla ipotesi di concorso esterno realizzato con il patto politico mafioso del 1993-1994.

Gli impegni assunti eventualmente da Dell'Utri, prosegue la Corte, non sono stati provati come concreti e precisi, essendo consistiti, al più, in generiche promesse di interventi legislativi.

Tale era la tesi del resto sostenuta anche da F. La Marca, A. Giuffrè , A. Calvaruso (pag. 536 e seg.).

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Secondo Galliano, poi, Cucuzza avrebbe solo proposto l'invio di Mangano a Milano, per prendere contatti con la politica.
Cucuzza dal canto suo, nel parlare di proposte legislative da presentare nel gennaio 1995, ha reso un racconto poco credibile per il rilievo che a quell'epoca le elezioni erano da tempo vinte, che il governo era dimissionario e che era difficile immaginare la ragione di una reale mobilitazione elettorale di Cosa nostra (pag. 540).
Anche Cucuzza ha comunque parlato di soli tentativi ignorando cosa sia realmente accaduto.
Le dichiarazioni di Di Natale sull'euforia di Guastella, sono risultate infine generiche a proposito della fonte di tale stato d'animo e sui tentativi di sistemazione.
Non c'è in conclusione, ad avviso della Corte, nessuna prova della capacità degli interventi di Dell'Utri di incidere concretamente sull'assetto di Cosa nostra.

La Corte infine, è giunta ad illustrare le ragioni del rigetto della richiesta istruttoria (reiterata) di assumere M. Ciancimino(pag. 545 e segg.): ragioni essenzialmente rappresentate dalla scarsa affidabilità oggettiva delle affermazioni da acquisire, di natura de relato di secondo grado, e soggettiva essendo già le dichiarazioni rese ai PM connotate da evidente progressione accusatoria.
Anche la giustificazione che Ciancimino aveva dato a proposito di tale progressione (e cioè il fatto che il PM gli avesse mostrato un c.d. pizzino, ossia il frammento di un foglio, e cioè di una missiva che il padre gli avrebbe affidato, contenente il nome di Berlusconi ma non anche di Dell'Utri) non è logica a parere della Corte.
Infatti già prima della contestazione di quel foglio e cioè già nel 2008 risulta che, sia pur genericamente, il Massimo Ciancimino avesse parlato ad un PM dei rapporti del padre con Dell'Utri.
Questa, dunque , la conclusione in ordine alle dichiarazioni che Ciancimino sarebbe stato chiamato a rendere circa i rapporti tra suo padre, Dell'Utri, Cosa nostra e Provenzano.
Ma ad analoghe conclusioni la Corte giunge a proposito della deposizione che Ciancimino avrebbe dovuto rendere in ordine agli investimenti compiuti nella costruzione del quartiere di Milano 2 e agli interessi in esso di esponenti di Cosa nostra, quali lo stesso Vito Ciancimino. In particolare, gli investimenti effettuati da Bonura e Buscemi non è chiaro neppure per Massimo Ciancimino da chi furono sollecitati mentre è certo che il Ciancimino ha escluso investimenti in comune tra Vito Ciancimino e Dell'Utri.

La Corte ha quindi esaminato le dichiarazioni di Vincenzo La Piana, nipote del capomafia Gerlando Alberti, acquisite allo scopo di dimostrare la eventuale esistenza di relazioni pericolose dell'imputato con soggetti legati a Mangano, nel periodo successivo all'aprile 1995.
La Piana aveva parlato di un finanziamento di dell'Utri a favore di un traffico internazionale di stupefacenti in concorso con Brusca, Cucuzza e Mangano.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

La Piana aveva anche parlato di un interessamento di Dell'Utri a favore di Mangano per migliorare le condizioni carcerarie di costui, arrestato nel 1995.
Si tratta di dichiarazioni – le prime- già in primo grado giudicate prive di conferme estrinseche e seguite dal decreto di archiviazione del febbraio 2001. Anche le accuse di favorire Mangano non hanno trovato nessun riscontro.
La Piana ha poi parlato di viaggi compiuti dopo l'arresto di Mangano: a Milano, con il genero di costui (Di Grusa), incontrando dell'Utri e altri soggetti identificati come Sartori e Currò.
Circa i rapporti tra dell'Utri e Sartori, risulta, sulla base di un pedinamento eseguito dagli inquirenti che nell'ottobre 1998 i due avevano avuto un incontro seguito da una telefonata di Sartori al nipote di Mangano, Formisano: Sartori aveva parlato di una reazione fredda di dell'Utri ed è lecito ritenere che in quell'incontro egli avesse inteso informare dell'Utri della probabile collaborazione di un nuovo soggetto.
La reazione incredula dell'imputato dimostra semmai, ad avviso della Corte, che egli non temeva nulla e solo, semmai, che aveva contiguità riprovevoli con ambienti vicini al sodalizio criminoso, privi di rilevanza.
Non ultimo è il rilievo che le dichiarazioni di La piana su Sartori, Currò, Formisano e Di Grusa hanno sortito l'effetto di altrettante sentenze di assoluzione, rispettivamente, dai reati di cui agli articoli 416 bis CP e 74 legge stupefacenti.

La vicenda della pallacanestro Trapani, da ultimo ripresa dalla Corte d'appello,è quella della sponsorizzazione ricevuta da tale società con l'intermediazione di Publitalia e la susseguente richiesta da parte di quest'ultima di ottenere, in nero, il pagamento della mediazione pari a metà del finanziamento.
Per tale vicenda, ricorda la Corte, pende processo dinanzi alla Corte d'appello di Milano, a carico di dell'Utri in concorso con Virga, per tentata estorsione in danno di Vincenzo Garraffa, presidente dell'associazione pallacanestro Trapani.
Pertanto tale evento ha costituito oggetto di valutazione soltanto per la definizione della personalità di dell'Utri e non come prova del reato in esame.
Orbene,osservano i giudici che in primo grado è stata pronunciata condanna in ordine al fatto che dell'Utri tentò di farsi versare dal Garraffa la somma di 800 milioni di lire. La minaccia sarebbe stata proferita sia da Dell'Utri personalmente che inviando alla vittima il capo-mandamento di Trapani, e Michele Buffa.
Tali fatti si erano verificati tra la fine del 1991 i primi mesi del 1992.
La Corte d'appello ricorda però che la condanna, pure confermata in appello, è stata annullata dalla Cassazione e, in sede di rinvio, ritenuto il terzo comma dell'articolo 56 c.p., è stata pronunciata prescrizione per la residua fattispecie di minaccia grave.
Anche tale sentenza è stata annullata dalla Cassazione nel 2010 e , nota la Corte territoriale, nella sentenza di annullamento sarebbe stato dato atto della formazione del giudicato sull'attendibilità del Garraffa e quindi sulla esistenza della richiesta e l'ingiustizia del profitto escludendo l'ipotesi della desistenza volontaria.
Vi sarebbe prova anche del fatto che il comportamento minaccioso di Virga e Buffa, invero negato dal Garraffa, era stato però testimoniato dai suoi stretti collaboratori Renzo e Vento, ai quali il Garraffa aveva fatto le proprie confidenze nell'immediatezza dell'incontro apparendo notevolmente preoccupato.
La difesa ha evidenziato che l' incontro di Garraffa con Dell'Utri, collocato temporalmente alla fine del 1991 e quindi prima dell'elezione di Garraffa al Senato nell'aprile 1992, non poteva

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

essere avvenuto perché la conoscenza dei due risultava realizzata nell'estate 1992, grazie alla mediazione di Maria Pia La Malfa e di Filippo Rapisarda i quali avevano conosciuto Garraffa dopo la sua elezione al Senato.
La Corte argomenta in contrario citando le prove(dichiarazioni spontanee dell'imputato e il telegramma con cui Garraffa chiedeva la fissazione dell'appuntamento) che dimostrano la effettività dell'incontro fra i due alla fine del 1991.
Del pari la corte ritiene provato che Virga fosse stato inviato dal Garraffa proprio da dell'Utri.
La versione fornita da Garraffa è risultata confermata, secondo la Corte, anche dal collaboratore Vincenzo Sinacori (pag. 593 e segg.) il quale aveva riferito di un proprio intervento su Garraffa con la stessa finalità, ordinatogli da Messina Denaro, in epoca(marzo 1997) in cui Garraffa non ne aveva ancora parlato agli inquirenti.
L'intera vicenda sta a dimostrare, prosegue la Corte, ancora una volta, che fino ai primi mesi del 1992, almeno, dell'Utri ha mantenuto contatti con ambienti mafiosi ai quali faceva ricorso per risolvere problemi personali che nella specie erano rappresentati dalla volontà di creare fondi occulti, evenienza dimostrata anche da una condanna subita dal dell'Utri a Torino per reati di tal genere.
La vicenda dimostra anche l'intento di Marcello dell'Utri di sfruttare tali rapporti essendo viceversa escluso che ne fosse semplicemente vittima, nell'intento di aiutare il suo amico Silvio Berlusconi.

Anche i contatti di Dell'Utri con Cirfeta e Chiofalo sono stati analizzati dalla Corte, nella medesima prospettiva e cioè quella della valutazione della personalità di dell'Utri che avrebbe tentato l'inquinamento delle prove nel processo
Tali fatti sono oggetto di un processo distinto dinanzi al Tribunale di Palermo che ha visto Dell'Utri imputato di calunnia aggravata ai danni dei collaboratori di giustizia Di Carlo, Guglielmini e Onorato in concorso con i predetti Cirfeta e Chiofalo.
La Corte ha ricordato anche, però, che il giudice competente- successivamente alla pronuncia di primo grado relativa al presente processo- ha assolto dell'Utri del reato in questione, per non aver commesso il fatto, con decisione peraltro impugnata dal pubblico ministero. La assoluzione ha riguardato, cioè, il tentativo di far apparire le dichiarazioni di quei collaboratori (che avevano accusato Dell'Utri) frutto di un accordo doloso.
Il Cirfeta è deceduto e nei suoi confronti è stata dichiarata l'estinzione per tale reato.
Invece la assoluzione è stata piena sia nei confronti di dell'Utri (nei confronti del quale, per questi fatti, era stata avanzata richiesta di autorizzazione alla Camera, ad eseguire una ordinanza di custodia cautelare, richiesta rigettata) che del deceduto Cirfeta, in riferimento all'ulteriore ipotesi di calunnia dovuta al tentativo di convincere altri collaboratori a confermare le accuse di Cirfeta.
Il solo Chiofalo ha patteggiato la pena nel 2001.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

In conclusione ha ritenuto la Corte che l'intera vicenda non abbia alcuna valenza in relazione al processo qui in esame, non essendo rimasta dimostrata una condotta del dell'Utri di appoggio ad iniziative calunniose eventualmente poste in essere da Cirfeta e Chiofalo.

L'iniziativa di Cirfeta aveva tratto origine da una lettera inviata ai PM nel 1997. Prima di tale data non risultano accertati contatti tra l'imputato e Cirfeta.

Nella fase successiva risulta soltanto che Dell'Utri, informato da Cirfeta delle conoscenze acquisite, a sua volta rese edotti i propri difensori che immediatamente inserirono il nominativo del Cirfeta nella lista testimoniale. Nel settembre '98 quindi, Dell'Utri aveva fatto riferimento anche a contatti con Cirfeta, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese al Tribunale, con l'intenzione , oltretutto,di rendere noto che il collaboratore subiva delle violenze morali in carcere per ritrattare le proprie dichiarazioni.

La Corte ritiene di poter escludere, sul piano logico, che dell'Utri possa essere stato l'ispiratore delle denunce di Cirfeta, osservando che nel caso contrario avrebbe avuto tutto l'interesse a rimanere defilato e a non informare subito, del fatto, i propri difensori.

Sono state infine passate in rassegna le dichiarazioni di Michele Oreste sentito per la prima volta in appello su richiesta del Procuratore generale.

Oreste era collaboratore di studio dell'avvocato Alessandra de Filippis, legale di Cirfeta. La prova dichiarativa avrebbe dovuto dimostrare che vi era stato un accordo tra dell'Utri e Cirfeta riguardo alla falsa testimonianza che questi avrebbe dovuto rendere a vantaggio del primo.

In particolare Oreste era a conoscenza del fatto che la De Filippis sapeva di contatti del proprio cliente con l'imputato e del fatto che il primo le aveva detto di essersi accordato col secondo. E per tale motivo il segretario di dell'Utri Nicola Falcicchio avrebbe invitato la donna ad anticipare al Cirfeta il denaro di cui quello aveva bisogno, denaro che poi le sarebbe stato restituito. A riprova di ciò l'Oreste sosteneva di aver sentito una telefonata nel corso della quale la De Filippis aveva chiesto a dell'Utri del denaro ma l'interlocutore aveva risposto di essere costernato.

Ha rilevato a questo punto la Corte che le dichiarazioni dell' Oreste dimostrano semmai che Dell'Utri non riteneva di dover denaro all'avvocato, tenuto conto altresì che il dichiarante non aveva riferito di aver sentito parlare, in quella telefonata, di accordi o di presunti patti da rispettare.

La scarsa attendibilità delle dichiarazioni dell'Oreste derivava, del resto, secondo la Corte, sia dalla personalità del dichiarante, condannato per fatti di droga, sia dal tempo trascorso tra la formalizzazione delle accuse di Cirfeta e il momento in cui la De Filippis gli avrebbe fatto le sue confidenze (2004); sia infine dalla smentita opposta della De Filippis in dibattimento e comunque dalla genericità delle risposte di Oreste.

Alla De Filippis peraltro era pervenuta effettivamente la somma di € 30.000 circa, inviata da tale Franco Zanetti, ma a titolo di prestito e senza che risultasse un interessamento di dell'Utri. Il fatto era, come ammesso dalla De Filippis, che essa era sempre in cerca di denaro dovendo pagare i fornitori di droga a causa dei debiti contratti dall' Oreste.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Anche i testi Formichella, capo della segreteria dell'imputato, e Carlo Falcicchio avevano confermato la tesi dei ripetuti e vani tentativi della De Filippis di entrare in contatto con Dell'Utri per ottenere la nomina a suo legale e conseguire vantaggi economici.
La logica induce a ritenere-prosegue la Corte-che se dell'Utri avesse effettivamente raggiunto un accordo con Cirfeta su una sua falsa testimonianza in proprio favore, non avrebbe contrariato il suo avvocato negandole ripetutamente un'appuntamento.
Residua il solo dato obiettivo di un incontro effettivamente avvenuto tra dell'Utri e Chiofalo nel 1998, documentato dal servizio di pedinamento della polizia giudiziaria.
La Corte lo ha ritenuto spiegabile per l'interesse che aveva dell'Utri alla preparazione di un' utile strategia difensiva, in tutta buona fede, tenendosi anche conto che l'imputato aveva anche informato l'autorità giudiziaria del suo contatto con Chiofalo. In altre parole i contatti avuti da dell'Utri con Chiofalo (in numero di quattro secondo quest'ultimo) possono ritenersi rituali e forse con contenuti anche non leciti ma non costituiscono prova a sostegno della accusa in esame.

La Corte ha dedicato l'ultimo capitolo della motivazione ad un riassunto delle conclusioni raggiunte che consistono nella conferma della condanna di Dell'Utri per le sole condotte accertate fino al 1992: condotte consistite nello svolgimento, grazie all'intervento dell'amico Cinà e delle sue autorevoli parentele, di un'attività di mediazione tra l'associazione mafiosa Cosa Nostra nella persona di Stefano Bontade da un lato, e Silvio Berlusconi, dall'altro, per favorire gli interessi non solo di quest'ultimo ma anche del sodalizio mafioso che Dell'Utri ha aiutato a perpetrare un'intensa attività estorsiva. E tale attività dell'Utri ha proseguito anche dopo il 1981, quando Stefano Bontade è stato eliminato, fino al 1992.
Mancano invece secondo la Corte prove sufficienti di analoga condotta per il periodo successivo al 1992, dovendo tale prova cadere su un contributo del concorrente all'associazione mafiosa diverso dalla mera disponibilità o vicinanza, così come insegnato dalle sezioni unite nella sentenza Mannino.
In particolare è rimasta incerta la natura dei rapporti dell'imputato con i fratelli Graviano data l'inconsistenza del contributo offerto dal collaboratore Gaspare Spatuzza.
Del pari insufficienti sono le prove addotte dall'accusa per supportare la tesi della stipula da parte di dell'Utri, nel 1994, di un accordo politico mafioso con cosa nostra in termini rilevanti per la ipotesi criminosa di cui agli articoli 110 e 416 bis CP.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

I MOTIVI DI RICORSO DELLA DIFESA

Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo ha presentato i seguenti motivi di ricorso la difesa di Dell'Utri:

1) con ricorso principale.

1A. avverso le ordinanze dibattimentali del 27 ottobre 2006, 1 dicembre 2006, 28 gennaio 2008, 15 gennaio 2010.

Si tratta di ordinanze della Corte d'appello con le quali sono state rigettate- per quanto qui di interesse- le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volte ad escutere Perilli S., Pastorelli S., Riccio I., Virga V., il ten. Col. Bevilacqua, Berlusconi S. , Zanardi, Hoffer- testi in parte assunti nel corso di indagini difensive dopo la sentenza di primo grado - ed acquisire atti del casellario giudiziario nonché la video-registrazione della intervista a Borsellino che distribuiva materiale ai giornalisti.

I primi testi avrebbero dovuto, in base allo specifico ruolo svolto, deporre circa l'esatto momento dell'arrivo di Mangano ad Arcore, essendo, tale data, decisiva per saggiare la credibilità di Di Carlo che aveva riferito del famoso incontro svoltosi a Milano nel 74, propedeutico all'assunzione di Mangano ad Arcore.
La decisione della Corte, sul punto (pagina 213), era stata illegittimamente negativa.
Decisiva sarebbe stata anche l'audizione di Riccio, un ingegnere occupatosi dell'installazione delle antenne televisive nell'isola, in grado di deporre sull'assenza di richieste estorsive al riguardo.
Berlusconi (come ribadito nei motivi nuovi di ricorso) poi avrebbe utilmente deposto sulla effettività o meno dell'incontro che si sarebbe svolto a Milano nel suo studio fra il 1974 e il 1975. La Corte al riguardo aveva opposto che Berlusconi si era avvalso della facoltà di non rispondere e che la difesa aveva rinunciato al teste ma tale circostanza non precludeva una diversa decisione della difesa e del teste in grado di appello.
I testi Zanardi e Hoffer sarebbero stati di grande importanza per valutare ulteriormente la credibilità di Di Carlo: costui aveva descritto, nel corso del dibattimento di primo grado, l'immobile in cui sarebbe avvenuto il famoso incontro tra Berlusconi e i mafiosi. Il Tribunale aveva affermato la credibilità del teste ritenendo riscontrata da foto la descrizione dell'edificio che quello aveva effettuato. Per tale motivo la difesa era stata costretta a produrre documentazione che aveva dimostrato l'erroneità della conclusione dei primi giudici e la non corrispondenza della descrizione effettuata da Di Carlo rispetto

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

agli uffici della società Edilnord di Berlusconi. La Corte, al riguardo, pur riconoscendo la menzionata non corrispondenza, non aveva valorizzato tale evenienza per screditare il Di Carlo.
Per questo doveva ritenersi decisiva la testimonianza dei soggetti da ultimo menzionati i quali avrebbero deposto sui tessuti rossi applicati alle pareti degli uffici di Berlusconi, particolare assolutamente fuori del comune, eppure non presente nella descrizione effettuata da Di Carlo, il quale per tale ragione avrebbe potuto ulteriormente risultare inattendibile.
Infine la richiesta di acquisizione della videoregistrazione dell'intervista di Borsellino doveva servire a dimostrare che tale magistrato aveva in quell'occasione parlato di un procedimento a carico di Dell'Utri conclusosi con archiviazione: una circostanza fondamentale per valutare la violazione dell'articolo 414 c.p.p.

1B. avverso la sentenza

a) la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza specie sotto il profilo della enorme amplificazione dei temi di indagine e la violazione dell'art. 430 cpp, essendosi trovata, la difesa, nella impossibilità di fronteggiare tutti i temi e le acquisizioni proposte dalla accusa e ammesse dai giudici;

a-bis) con motivo nuovo, indicato sub 7 nel ric. aggiunto, la questione è stata riproposta sotto il profilo della violazione dell'art. 6 della CEDU;

b) la violazione del principio del ne bis in idem (art. 649 cpp) per essere stato, il Dell'Utri, già sottoposto a procedimento e prosciolto due volte da GI di Milano, con sentenze del 1990, per gli stessi fatti oggetto de presente procedimento;

c) la mancanza di motivazione sulle istanze di rinnovazione della istruttoria dibattimentale in riferimento alle prove e dalle correlate ordinanze d rigetto della Corte sopra menzionate;

d) la manifesta illogicità dell'intero impianto della sentenza che utilizza le dichiarazioni dei medesimi collaboratori di giustizia ora a sostegno della tesi della sussistenza del concorso esterno di Dell'Utri nell'associazione mafiosa fino al 1992, ora per inferirne l'assenza di prove sufficienti in ordine allo stesso concorso per il periodo successivo al 1992.
Ed anzi, con riferimento al reato ritenuto provato, sono state valorizzate dichiarazioni dei collaboratori che, seppure smentite in relazione ai fatt

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

successivi al 1992, sono state invece ritenute riscontrate per il periodo precedente con dichiarazioni *de relato* ossia della stessa natura, *de relato*, di quelle dei primi dichiaranti.
La logica avrebbe voluto che se Dell'Utri fosse stato realmente un concorrente esterno dell'associazione mafiosa Cosa Nostra fino al 1992, non avrebbe mancato, per il periodo successivo, di provocare l'intervento della stessa associazione a sostegno della sua scalata politica. E se tale richiesta non risulta provata è perché, viceversa, non si è realizzato alcun concorso esterno del genere di quello accreditato in sentenza;

d-bis):con motivo nuovo la difesa riprende il tema sollevato ponendo in evidenza il fatto che di uno stesso pentito la Corte possa avere valorizzato talune dichiarazioni pur affermando la falsità di altre. Un simile modo di procedere sarebbe in violazione dei limiti posti dalla giurisprudenza alla valutazione frazionata delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.
Una simile errata utilizzazione della regola di valutazione probatoria sarebbe riscontrabile ad esempio con riferimento alle dichiarazioni del collaborante Cucuzza, creduto quando ha parlato dell'incontro di Milano e non creduto, perché smentito, invece quando ha parlato degli incontri fra Dell'Utri e Mangano nel periodo 1993-1994.
La stessa sorte è stata riservata alle dichiarazioni del collaborante Galliano, creduto sia in ordine all'esistenza dell'incontro di Milano del 1974 che all'effettuazione dei pagamenti, nonostante che sull'entità di questi ultimi le dichiarazioni di altri collaboratori siano divergenti. Era stato trascurato che Galliano è stato ritenuto totalmente inattendibile riguardo gli episodi legati al periodo 1993-1994.
La progressione accusatoria era stata la ragione della ritenuta inattendibilità di una serie di altri pentiti riguardo alla ricostruzione degli attentati ai magazzini Standa, senza che lo stesso criterio fosse applicabile anche alla ricostruzione degli eventi precedenti.
Mangano poi è stato giudicato dalla Corte d'appello come un millantatore capace di inventare colloqui inesistenti, senza che tale giudizio negativo abbia prodotto i necessari effetti della valutazione delle dichiarazioni di Mangano riferite al periodo della propria assunzione ad Arcore.
La difesa visualizza quindi in un elenco i pentiti che sono stati ritenuti credibili a sostegno dei fatti per i quali Dell'Utri è stato condannato, nonostante la progressione accusatoria delle loro dichiarazioni, o in contrasto con le dichiarazioni di altri pentiti o, ancora, la natura indiretta delle loro dichiarazioni; e, a seguire, un elenco dei pentiti che invece, sulla scorta dei criteri analoghi, sono stati ritenuti inidonei a sostenere le ulteriori accuse dalle quali Dell'Utri è stato assolto;

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

e) la violazione degli articoli 192 e 546 c.p.p.

Premette la difesa un'osservazione sulla illogicità dell'impianto generale della sentenza che accredita il dell'Utri quale aguzzino del suo stesso benefattore Berlusconi, colui, cioè, che approfittando del rapporto di amicizia con tale imprenditore in ascesa, avrebbe realizzato consapevolmente una sistematica azione estorsiva ai suoi danni: una prospettazione non solo assolutamente illogica rispetto a quella contraria della difesa che aveva sostenuto la tesi dell'avere, il Dell'Utri, agito per tutelare l'amico e non per depredarlo. In più si trattava di una prospettazione che non si piegava alla regola del cui prodest, e cioè non dava conto di quale sarebbe stato il beneficio che a Dell'Utri sarebbe pervenuto da Cosa nostra.

La sentenza inoltre non contiene certezze ma somma presunzioni a presunzioni come nel caso della ricerca della ragione dell'assunzione di Vittorio Mangano alla villa di Arcore: assunzione che la difesa ha dimostrato, con plurime prove, essere stata determinata dalla specifica competenza di Mangano in materia di cavalli e che invece la sentenza presuntivamente ha collegato allo spessore criminale del Mangano per inferirne, con metodo logico di scarso rigore, che tale assunzione , da intendersi in chiave di protezione , sarebbe stata l'espressione delle contiguità mafiose di Dell'Utri, con il riscontro rappresentato da un incontro avvenuto a Milano tra Berlusconi ed esponenti mafiosi, senza che di tale incontro siano state date prove adeguate.

La illogicità del ragionamento seguito dai giudici starebbe, ad esempio - ma non solo- nell'avere valorizzato le dichiarazioni del collaborante D Carlo quali riscontro della interpretazione data al fatto dell'assunzione d Mangano, interpretazione che però è stata possibile alla luce dell'ulteriore evento rappresentato dall'incontro di Milano tra Berlusconi e gli esponent mafiosi: incontro conosciuto solo attraverso le dichiarazioni di Di Carlo le quali dunque assumono in maniera ambivalente, ora il ruolo di fatto da riscontrare ora il ruolo di riscontro.

In conclusione la difesa lamenta un uso assolutamente inaccettabile delle dichiarazioni del Di Carlo (che nel corrispondente motivo nuovo, indicato sub 3) nel ric. aggiunto vengono denunciate anche di progressività accusatoria e di contraddittorietà con i particolari forniti da Galliano, i quale oltretutto ben poteva avere appreso dei fatti esclusivamente dalla pubblicazioni di stampa) quale titolo di riscontro di altre circostanze indizianti senza però che le dichiarazioni stesse del collaborante fosser state sottoposte a un adeguato vaglio sulla credibilità.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Vi erano stati numerosi elementi addotti dalla difesa a dimostrazione che il racconto del Di Carlo non potesse costituire prova a carico: così, per la sbagliata descrizione dell'immobile ove quell'incontro sarebbe avvenuto, per l'incertezza delle date, per la impossibilità della presenza dei mafiosi sottoposti a misure di vigilanza.
La Corte aveva superato tutte le obiezioni minimizzando la portata dei rilievi oppure formulando inaccettabili considerazioni sulla capacità dei mafiosi di violare le predette misure.

Identiche lacune da parte della Corte avevano riguardato il rilievo della difesa sulla inattendibilità dei racconti di Di Carlo riguardo al sequestro di D'Angerio (smentiti da Cucuzza) o alla funzione protettiva di Mangano, alla cui assunzione avevano però fatto seguito importanti eventi criminali come il predetto tentativo di sequestro o l'attentato alla villa di via Rovani a Milano.

Erano poi stati evidenziati dalla Corte gli sporadici incontri conviviali di Dell'Utri con Cinà o con Mangano, ignorando che Dell'Utri, appassionato bibliofilo e uomo di cultura, sarebbe soggetto incompatibile con rapporti colludenti con ambienti e personaggi di tipo mafioso.

Sopravvalutato, ai fini della coloritura dei rapporti con mafiosi, era stato l'evento del matrimonio di Girolamo Fauci a Londra, matrimonio al quale la partecipazione delle dell'Utri era stata invece occasionale, come dimostrato.

La difesa rileva poi come i giudici d'appello abbiano accreditato, su base esclusivamente congetturale, la tesi dello sfruttamento da parte di Dell'Utri del rapporto di amicizia con Berlusconi, a favore della mafia, trascurando completamente di analizzare il tema posto nei motivi d'appello: quello dell'esistenza, al contrario, di interessi comuni, capaci di legare indissolubilmente le sorti - per lungo tempo anche giudiziarie- di Dell'Utri e di Berlusconi, di tal che appariva impossibile che tale rapporto fosse soltanto apparente e che Dell'Utri avesse deciso di tradirlo per un vantaggio oltretutto rimasto sconosciuto: il tutto per favorire cosa nostra sulla base di un rapporto delineato alla luce di sporadiche frequentazioni incapaci di dimostrare alcunché.

Anche sul tema dei presunti pagamenti di somme, da parte di Berlusconi alla mafia per il tramite di Dell'Utri, la difesa aveva articolato motivi di appello volti a dimostrare l'inaffidabilità delle dichiarazioni dei collaboratori. Ma la Corte non aveva dato risposta.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Era stato segnalato che le dichiarazioni di Di Carlo, al riguardo, erano *de relato* perché acquisite da Cinà,da parte del quale però mancava la conferma.
Dello stesso tipo erano state le dichiarazioni di Galliano, con la particolarità che differivano, quanto a contenuto, da quelle di Di Carlo.
Identiche denunce sono state formulate in riferimento alle dichiarazioni, sul tema, di Cucuzza, anch'esse de relato e non confermate dalla fonte.
In conclusione la prova dei pagamenti mancava del tutto perché difettava, nella motivazione della corte, una ragionevole valutazione di attendibilità intrinseca della singola dichiarazione, essendosi passati direttamente alla verifica del relativo riscontro (in violazione del principio enunciato in rv 211525 Sez. V, 1 ottobre 1998).
Era stato poi ulteriormente violato il principio, pur affermato dalla giurisprudenza (rv 220334, Sez. I, 6 dicembre 2001), secondo cui due convergenti chiamate de relato di per sé sole non sono sufficienti ad integrare la prova di colpevolezza del chiamato, indipendentemente dalla ricerca di riscontri individualizzanti. Tanto più che manca un apprezzamento delle relative fonti (Sez. un. 24 novembre 2003, n. 45276,Andreotti).

Il rapporto lavorativo con Filippo Rapisarda era stato poi ritenuto dalla Corte di natura non illecita, salvo poi non dedurre da tale premessa che quel rapporto aveva determinato di fatto una interruzione della permanenza del presunto reato di concorso esterno in associazione per delinquere.

Circa la vicenda della "messa a posto" per la installazione delle antenne televisive in Sicilia, la difesa segnala una serie di incongruenze già denunciate nei motivi di appello ed ignorate dalla corte territoriale: così, con riferimento al fatto che nessuno dei collaboratori ha menzionato episodi di pagamento di denaro con riferimento alla installazione di ripetitori; che semmai è emerso che il pagamento di somme sarebbe dovuto avvenire ad opera dei titolari delle emittenti locali; che, comunque, la ricostruzione di tale vicenda è avvenuta ad opera di dichiarazioni indirette e non controllate quanto alla fonte (quelli di Calogero Ganci, ricevute dal padre Raffaele che a sua volta le avrebbe ricevute da Cinà). Significativo era anche il fatto, parimenti denunciato nei motivi d'appello, che le dichiarazioni dei collaboratori in argomento avevano fatto emergere addirittura delle tensioni e dei dissapori che dividevano Dell'Utri da Cosa nostra in generale e dai suoi esponenti quali il Cinà.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Ancora con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori sull'arrivo di somme a cosa nostra, provenienti da Berlusconi, la difesa aveva evidenziato che quelle di Ferrante (oltretutto de relato) testimoniavano di un mero regalo fatto una tantum da Canale 5, mentre quelle di Cancemi (invece dirette) erano assolutamente generiche circa la provenienza delle somme stesse.

Circa il pagamento delle predette somme nel periodo successivo alla morte di Bontade e all'ascesa di Riina (dal 1981, fino al 1992), la difesa segnala un macroscopico elemento di illogicità nel ragionamento della corte, elemento rappresentato dall'avere configurato la presunta prosecuzione dello sfruttamento operato da Dell'Utri in danno di Berlusconi, nonostante che il primo fosse divenuto, sin dal 1983, consigliere delegato di Publitalia che costituiva il polmone finanziario di Fininvest: una posizione che poneva il Dell'Utri assai vicino alle sorti anche economiche del soggetto estorto Berlusconi e che non poteva essere banalizzata con l'argomento formale utilizzato dalla corte, del non essere il Dell'Utri socio di Berlusconi. Una posizione inoltre incompatibile con la tesi che la sentenza ritiene di avere dimostrato (pag. 321 sent.) e cioè quella dell'avere il Dell'Utri agito per favorire la mafia e farle conseguire ingenti vantaggi economici.
Il fatto obiettivo era che le intimidazioni estorsive non partivano da Dell'Utri sicchè sarebbe stato molto più logico far prevalere la tesi della difesa secondo cui tutti gli eventi accertati erano stati obbligati anche per Dell'Utri, essendo oltretutto neutro l'argomento dei contatti, a contenuto non accertato, tra il ricorrente da un lato e Cinà e Mangano, dall'altro.

Quanto poi alla vicenda della pallacanestro Trapani, la sentenza impugnata (pag. 575 sent.) l'aveva trattata come dimostrazione di un evento estorsivo ai danni di Garraffa, sotto la regia del ricorrente. Tuttavia una simile valutazione probatoria era del tutto illegittima perché effettuata sulla base del contenuto di una sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio e dunque non irrevocabile: una sentenza che, in base alla costante giurisprudenza, non può essere utilizzata come prova dei fatti da essere presentati. Il tutto senza considerare che erano state considerate prove a carico dichiarazioni del Garraffa che potevano al più costituire semplici impressioni;

e bis) con un primo motivo nuovo (sub 2 del ric. agg.), la difesa riprende il tema della credibilità dei pentiti valorizzati in sentenza con particolare riferimento alle serie perplessità da essa sollevate nel giudizio di merito riguardo al fatto che i collaboratori avevano preso a parlare con gli

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

inquirenti dopo che la stampa aveva dato ampio risalto alle prime dichiarazioni di dell'Utri e di Cancemi ed aveva analizzato le cointeressenze del primo con Vittorio Mangano e Cinà. Galliano, dal canto suo aveva potuto giovarsi della pubblicazione delle accuse di di Carlo. La difesa contesta la riduttiva e inappagante risposta data dalla Corte d'appello al riguardo;

e- ter) con un secondo motivo nuovo(indicato sub 4) nel ric. agg.), la difesa riprende il tema del già denunciato vizio di motivazione riguardo alla vicenda del "pizzo per le antenne".
Non vi è ragione logica per la quale il ricorrente dovesse occuparsi di mediare per il pagamento in questione posto che non risultano effettuate richieste di pagamenti da parte di cosa nostra: ciò anche in relazione all'evidente disinteresse della mafia per l'installazione di impianti modesti in zone montuose. Per dimostrare tale assunto la difesa aveva chiesto la deposizione dell'Ing. Riccio di cui lamenta ancora,dunque, la mancata ammissione.
La difesa aveva anche evidenziato la illogicità dell'accusa che si riferiva ad un periodo, successivo al 1980 (quello cioè dell'inizio dell'attività televisiva di Berlusconi in Sicilia), nel quale Marcello dell'Utri non lavorava più alle dipendenze di Berlusconi essendosi spostato alle dipendenze di Rapisarda.
La corte territoriale aveva replicato con una mera congettura, ritenendo perduranti i rapporti tra il ricorrente e l'imprenditore milanese e soprattutto ignorando che quando dell'Utri era tornato a lavorare per Berlusconi, era stato preposto alla gestione delle risorse pubblicitarie (Publitalia) e non delle emittenti televisive.
Per non parlare della genericità delle dichiarazioni dei collaboranti: genericità tanto più grave ove si consideri che la prova della responsabilità di Dell'Utri avrebbe dovuto passare attraverso la dimostrazione di singoli interventi agevolativi degli interessi mafiosi al riguardo.
Generica in primo luogo deve ritenersi la principale fonte d'accusa ossia la dichiarazione di Di Carlo il quale si è limitato a riferire che alla fine degli anni 70 Dell'Utri avrebbe richiesto a Cinà di occuparsi della messa a posto delle antenne. Non una parola sui presunti pagamenti da parte di Berlusconi.
La difesa passa poi in rassegna le dichiarazioni degli altri collaboratori al riguardo (Calogero Ganci, Anzelmo e Ferrante), per segnalare che essi hanno, sì, fatto riferimento ai detti pagamenti per il tramite di Dell'Utri, ma con dichiarazioni de relato e, talune, riferite anche ad un periodo

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

diverso (1984-1985). Nessuna comunque specifica sui comportamenti di Dell'Utri.

Le dichiarazioni di Galliano (riguardando il raddoppio dell'entità dei pagamenti determinato dall'intervento di Riina) sono risultate di natura probatoria discutibile, come pure le dichiarazioni di Salvatore Cancemi, bollate di inattendibilità dalla stessa Corte.

Anche sul tema in questione la difesa propone uno specchietto sinottico riguardante la natura de relato delle dichiarazioni dei principali collaboratori (Galliano e Ganci) oltre alla differente propalazione resa sul punto da Raffaele Ganci nonché, soprattutto, la divergenza dei contenuti delle dichiarazioni relativamente ai riferimenti cronologici dei pagamenti che Cinà (nelle dichiarazioni di Galliano) aveva riferito al periodo intorno al 1981, i Ganci al 1984-1986, Raffaele Ganci alla sola remunerazione della protezione, Ferrante al 1988- 1990, Cancemi al 1989;

f) il vizio di motivazione sulla configurazione del concorso esterno in associazione mafiosa con particolare riferimento al nesso di causalità.

La difesa muove dal rilievo che gli approdi giurisprudenziali in materia richiedono la dimostrazione di una concreta attività collaborativa del concorrente, che si riveli idonea a contribuire al potenziamento del sodalizio mafioso. Ed osserva che di tale contributo non è stata data prova né sotto il profilo delle modalità di partecipazione del ricorrente ai singoli episodi di donazione di somme di danaro (essendosi genericamente fondata la sentenza sui due dati incerti dell'incontro di Milano e del messaggio della messa posto relativa ai ripetitori), né sotto il profilo della concreta rilevanza dei presunti pagamenti per il superamento di momenti di fibrillazione del sodalizio (richiesto dalla sentenza Demitry delle Sezioni unite del 94).

La sentenza sul punto si era limitata a motivare genericamente il detto apporto citando il fatto che la associazione cosa nostra era stata posta in grado di sfruttare la influenza del ricorrente in ambienti imprenditoriali mentre non era stato dimostrato il concreto vantaggio ottenuto dall'associazione e tantomeno il superamento, da parte di questa, di una situazione patologica grave.

Non si era poi data risposta all'argomento logico dedotto dalla difesa secondo cui nessuna patologia poteva essere stata superata attraverso l'intervento di Dell'Utri per la semplice ragione che questo non poteva essere decisivo. La motivazione della Corte sul punto era da ritenere illogica perché da un lato aveva bollato le deduzioni difensive come ipotetiche e dall'altro aveva però affermato apoditticamente la configurabilità di un contributo importante di Dell'Utri per la vita del sodalizio: ciò senza considerare che un simile contributo, essendosi

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

risolto nel trasferimento di somme di danaro nell'ordine di poco più di 100 milioni di lire, costituiva una goccia nel mare del fatturato mafioso ben più ampio. Un contributo per altro che avrebbe dovuto essere dimostrato secondo lo statuto probatorio ormai accreditato dalla sentenza di sezioni unite Franzese, in termini di "quasi certezza" e rispettosi del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio;

g) il vizio di motivazione sull'elemento psicologico del reato associativo.
La sentenza impugnata, a pagina 321, ha motivato in ordine alla sicura consapevolezza di Dell'Utri circa il fatto che la sua azione avrebbe procurato il risultato di favorire la mafia consentendole di attuare i suoi propositi criminosi, risultato "coscientemente accettato dall'imputato".
Con tale affermazione il giudice del merito avrebbe accreditato, secondo la difesa, l'esistenza di un dolo indiretto o eventuale ossia del tipo di elemento psicologico che la sentenza delle sezioni unite Mannino ha escluso possa essere sufficiente a sostegno della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa.
È infatti necessario che ricorra il dolo specifico, nel senso che il concorrente sa e vuole che il suo contributo sia finalizzato alla realizzazione del programma criminoso. La corte di merito, citando un risultato soltanto "accettato", in sostanza ha lasciato spazio alla tesi della difesa secondo cui il vero ed esclusivo fine perseguito dal ricorrente era quello di tutelare gli interessi di Berlusconi e della sua famiglia;

g-bis) il motivo è ripreso in altro motivo nuovo (indicato sub 5) nel ricorso aggiunto).
In esso, in particolare si citano le fonti probatorie (la telefonata tra Alberto Dell'Utri e Cinà del 25 dicembre 1986 e le dichiarazioni di Cinà, in un incontro con mafiosi, nel 1986, udite e riportate da Galliano) attestanti , secondo la difesa che Dell'Utri tentava di sottrarsi alle pesanti richieste di Cosa nostra, tanto da far intervenire, come attestato in sentenza, addirittura Riina;

h) il vizio di motivazione e la violazione di legge in punto di aggravante ex articolo 416 comma uno c.p.
il reato associativo, contestato per i fatti precedenti al 1982, ai sensi dell'articolo 416 c.p., prevedeva a carico del ricorrente la circostanza aggravante dell'essere promotore, ai sensi del primo comma.
Nel dichiarare assorbito tale reato in quello ex articolo 416 bis CP, l'aggravante avrebbe dovuto essere eliminata;

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

i) il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, invece da concedere posto che almeno uno degli intenti di Dell'Utri non può che essere stato quello del portare un aiuto all'amico. Era poi stato valorizzato a illustrazione della gravità della condotta,il cosiddetto episodio Chiofalo che però si era concluso in separato processo con la assoluzione di Dell'Utri.

Ulteriore violazione di legge sarebbe nel fatto che la corte d'appello ha escluso la continuazione per due reati ma ha omesso di eliminare la pena che era stata inflitta in relazione all'articolo 81 c.p.;

l)il vizio di motivazione sull'esatta individuazione del momento consumativo del reato e sulla mancata operatività della prescrizione.
Il momento consumativo del reato permanente deve intendersi realizzato con la cessazione del protrarsi dell'offesa e di tutti gli altri dati materiali e giuridici caratterizzanti la fattispecie.
Si tratta però di una indagine che deve essere compiuta non in astratto, ma con riferimento alla natura ed alla essenza della condotta contestata (vedi Corte costituzionale sentenza numero 520 del 1987), con la conseguenza che mentre il partecipante organico al sodalizio mafioso vede consumare la propria azione di rilevanza penale soltanto con la cessazione del sodalizio o con la sua inequivoca abiura, il concorrente esterno apporta un contributo soltanto occasionale alla vitalità del sodalizio. Ed è in relazione alla cessazione di tale comportamento che per esso deve valutarsi il momento consumativo del reato.
Pertanto essendo del tutto irrilevanti i comportamenti che si sono sostanziati in una semplice vicinanza o frequentazione con i soggetti mafiosi, deve ritenersi, a parere della difesa, che ai fini della prescrizione, i comportamenti da considerare sono le concrete attività materiali che Dell'Utri avrebbe posto in essere per rafforzare il sodalizio.
In conclusione, la difesa segnala che la data di consumazione del reato, genericamente indicata in sentenza nel 1992, non è quella rilevante ai fini che qui interessano.
Invero , la data di cessazione dei presunti pagamenti non è indicata in modo preciso da Ferrante, mentre i collaboranti Calogero Ganci e Anzelmo hanno detto di essere a conoscenza di pagamenti effettuati fra il 1984 del 1986. Anche la deposizione di Galliano è relativa a fatti appresi verso la fine del 1986.
Per tale ragione il reato dovrebbe ritenersi prescritto;

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

l-bis) con motivo nuovo (indicato sub 6 del ricorso aggiunto) si amplia la trattazione delle ragioni della ritenuta prescrizione del reato.

La difesa critica l'opzione ermeneutica secondo cui il concorso esterno in associazione mafiosa avrebbe natura di reato permanente al pari del reato associativo cui si concorre e si rifà alla giurisprudenza della corte costituzionale (sentenza numero 520 del 1987) che fa discendere la natura del reato dalla sua naturale essenza e non da una apodittica qualificazione del legislatore.

Nel caso del concorso esterno non risulta verificato il criterio tipico che serve ad indicare il reato permanente e cioè la configurabilità di un comportamento offensivo che rimane in atto fin tanto che l'agente abbia la capacità di far cessare la lesione del bene protetto..

Infatti il concorso esterno si sostanza in un concreto specifico contributo alle finalità del sodalizio e non in una ininterrotta offesa al bene giuridico che si protrae nel tempo.

In sostanza il rafforzamento del sodalizio addebitato al ricorrente è consistito in singole ed isolate dazioni di danaro - rafforzamenti cioè istantanei - che, in quanto tali, non possono considerarsi condotta permanente.

A ciò va aggiunto che il concorso esterno si sostanzia in un peculiare accordo criminoso che si concretizza in via meramente occasionale tra il sodalizio e il concorrente esterno e ad esso rimangono estranei i lassi temporali che intercorrono tra le varie condotte del concorrente. Il concorrente esterno, cioè, in detti lassi temporali non può retrocedere dalla condotta illecita altrui che non gli appartiene.

Così mentre pacificamente permanente è il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, la condotta atipica dell'estraneo che abbia efficacemente contribuito a quella tipica dei membri del sodalizio può essere anche istantanea, come si è detto in una sentenza della Cassazione (numero 36769 del 2008) e può cessare per mera inattività a differenza di quella del partecipe (Cassazione, Sez. II, 15 ottobre 2004).

Ciò posto, la difesa ribadisce che la consumazione del reato ascritto al ricorrente, da collegarsi all'ultimo contributo fornito dall'agente come sostenuto anche nella sentenza impugnata a pagina 635, va anticipata al 1986 e non collocata nel 1992 come sostenuto dai giudici del merito.

Infatti il più avanzato contributo causale concreto riferibile al ricorrente dovrebbe essere quello della autorizzazione alla messa a posto della Fininvest per l'installazione di ripetitori in Sicilia: un'autorizzazione che non può essere riferita al 1992, data, semmai, della esecuzione della predetta autorizzazione.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Si legge infatti in sentenza che il mutamento della causale del pagamento da parte di Fininvest sarebbe da far risalire ai primi anni '80 (pagina 283 della sentenza impugnata) : un periodo, cioè, che anche i collaboratori di giustizia Ganci Calogero, Anzelmo Francesco e Galliano individuano negli anni '84-' 86.
D'altra parte, i pagamenti in questione sarebbero successivi al patto che è l'elemento che può assumere rilevanza per la determinazione del contributo concorsuale, anche a prescindere dall'esecuzione del contenuto dell'accordo (come affermato nella sentenza Cass. 16 marzo 2000 ric. Frasca) principio affermato anche nella sentenza numero 26 071 del 2004 della Cassazione in materia di corruzione e nella sentenza delle Sezioni unite 25 febbraio 2010, ricorrente Mills.

I MOTIVI DI RICORSO DEL PROCURATORE GENERALE

Il Procuratore generale dichiara di voler impugnare sia la sentenza, limitatamente alla intervenuta assoluzione per le condotte successive al 1992, che cinque ordinanze - del 2008, del 2009 e del 2010- con le quali sono state decise questioni istruttorie.

Contesta in sostanza l'impianto generale della sentenza, nella quale una serie di emergenze probatorie sono state valutate in maniera impropriamente parcellizzata e frazionata, fino al punto da far perdere loro la reale portata dimostrativa, quale invece sarebbe stata apprezzabile se le stesse emergenze fossero state considerate tasselli di un mosaico più complesso, capace di attribuire loro un significato che andava oltre il riduttivo valore derivante dall'interpretazione invece solo formalistica, effettuata dal giudice dell'appello.

1. Il ricorrente critica in primo luogo le argomentazioni addotte dalla Corte per sostenere che vi è prova dei pagamenti di cui Dell'Utri si è fatto promotore e mediatore in favore di Cosa nostra, soltanto fino al 1992.
La prova derivante dalle dichiarazioni di Salvatore Cancemi e di Ferrante sarebbe stata mal interpretata nel senso che i due collaboratori nulla potevano sapere di pagamenti protrattisi oltre il 1992 atteso che dopo tale data si sono dati alla latitanza (Cancemi) e/o sono stati arrestati.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

D'altra parte nessun elemento viene a sostegno della tesi accreditata in sentenza secondo cui la data del 1992 è plausibile perché corrisponde alla strage di Capaci e quindi ad un evento gravissimo che avrebbe segnato la fine di qualsiasi collaborazione con cosa nostra.
Avrebbero dovuto, su tale base, essere accreditate le dichiarazioni di Galliano che aveva parlato di pagamenti fino all'inizio del 1995.

2.Il ricorrente Procuratore critica poi la valutazione della Corte sugli attentati ai magazzini Standa di Catania (n.5, nel 1990), attentati in danno cioè di esercizi commerciali appartenenti a Berlusconi, in relazione ai quali sono stati condannati Benedetto Santapaola e Aldo Ercolano in separato processo a Catania.
La Corte d'appello, nella sentenza impugnata (pag. 238 e segg) ha riportato quei fatti ad un movente esclusivamente estorsivo e non politico, errando nel riportare il senso della sentenza emessa a Catania, che viceversa aveva preso posizione a favore del movente politico degli attentati catanesi e cioè della volontà di Cosa nostra di utilizzare Berlusconi per raggiungere il Partito socialista italiano e in particolare il leader politico Bettino Craxi.
Se la Corte d'appello non fosse caduta in tale errore, avrebbe omesso di svalutare le dichiarazioni dei collaboratori Samperi, Malvagna, Pulvirenti e Giuffrè che avevano testimoniato a vario titolo sulla volontà di Santapaola – il quale non avrebbe potuto agire senza l'autorizzazione di Riina- di avere, così, il controllo sul proprietario dei magazzini Standa, Berlusconi per l'appunto.
Nella stessa ottica sarebbe stato possibile attribuire alle dichiarazioni di Garraffa- invece svalutate dalla Corte- la capacità di dimostrare, come questi avrebbe appreso da terze persone, che, per far cessare quegli attentati, Dell'Utri aveva cercato un accordo con Cosa nostra.

3.Un ulteriore esempio di parcellizzazione capace di inficiare la tenuta logica della motivazione viene ravvisato dal Procuratore Generale nel criterio adottato dalla Corte per ricercare (poi per escludere) la prova del patto politico mafioso del '93-' 94.
La Corte ha infatti escluso la valenza probatoria di circostanze e incontri riferibili al 1994, sul presupposto della loro ininfluenza rispetto ad un patto politico mafioso che avrebbe dovuto avere ad oggetto le consultazioni elettorali del marzo 1994.
Invece, il detto patto non poteva essere inteso in senso notarile e formale come preteso dalla Corte, ma come un work in progress che avrebbe necessariamente comportato sollecitazioni ed incontri tra mafia e Dell'Utri anche successivi alle elezioni ,per ottenere i risultati legislativi sperati a seguito del formarsi di un clima politico favorevole.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

4.Il ricorrente censura poi la valutazione delle dichiarazioni di Tullio Cannella sull'aiuto che Dell'Utri avrebbe potuto dare per includere gli esponenti del movimento Sicilia libera - nato per volontà della mafia- nelle liste di Forza Italia.
La Corte, secondo cui Cannella aveva qualificato come proprie deduzioni quelle sulla implicazione di Dell'Utri, aveva però trascurato che, nella sua requisitoria, il Procuratore generale aveva illustrato come le affermazioni riduttive di Cannella sul ruolo di Dell'Utri e su Mangano dovessero ritenersi false perchè frutto di pressioni su di esso esercitate da tale Cesare Lupo che aveva sottoposto il Cannella ad estorsione per conto dei Graviano. E le pressioni su Cannella erano state testimoniate anche da Calvaruso il quale aveva pure riferito dell'importanza che Mangano aveva per cosa nostra nell'estate del '94, quando la sua condanna a morte era stata sospesa per gli aiuti che poteva assicurare a Cosa nostra: un aiuto che, secondo lo stesso ricorrente, non poteva che essere- deduttivamente- riportato ai rapporti preferenziali di Mangano con Dell'Utri, dei quali la mafia era a conoscenza e che intendeva sfruttare.
L'impugnante lamenta anche che la Corte non ha minimamente risposto (a pagina 393) ai rilievi contenuti nella requisitoria circa i contatti dell'imputato con Nando Platania, a dimostrazione del suo interesse verso il movimento politico-mafioso Sicilia libera.

5.Il ricorrente -deve ritenersi sul tema del ruolo di Mangano in cosa nostra nel 1993-1994, invero nemmeno menzionato nel punto specifico del ricorso- critica il modo con cui è stato valutato il contributo dichiarativo di Cucuzza, del quale erroneamente si sarebbe detto in sentenza che non abbia riscontrato le affermazioni di Galliano a proposito dell'incontro tra Mangano e Dell'Utri a Milano, finalizzato a conseguire promesse di leggi favorevoli in esecuzione del presunto patto stipulato.
Ebbene Cucuzza aveva parlato del ruolo assunto da Mangano a capo del mandamento mafioso di Porta Nuova, all'indomani dell'arresto di Cangemi nel luglio del 93, ruolo dovuto non solo alle sue conoscenze degli interessi locali ma anche soprattutto ai suoi contatti politici, già in ciò non differendo dalle dichiarazioni di altri collaboratori.
Il ricorrente torna poi sul tema, già sottolineato ai giudici del merito, della data dell'incontro fra Mangano e Dell'Utri per il presunto consolidamento delle promesse legislative, data che la Corte d'appello non è riuscita a ritenere riscontrata da alcun elemento oggettivo ma che il ricorrente sostiene essere esattamente quella indicata da Cucuzza: cioè dopo la sua scarcerazione del 1994 e prima delle dimissioni del governo nel dicembre dello stesso anno.
Non vi sarebbe d'altra parte la difformità delle dichiarazioni fra Galliano e Cucuzza a proposito del detto incontro- difformità dalla quale la corte ha fatto

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

discendere la mancanza di prova dell'incontro stesso- potendosi quelle difformità spiegare in ragione del fatto che, quando Cucuzza consigliò a Bagarella e Brusca di prendere contatti con la politica(subito dopo la sua scarcerazione nella estate del 1994), semplicemente ignorava che quegli agganci c'erano già stati.
Ad avviso del ricorrente poi non è corretto ritenere che vi sia un netto contrasto tra la versione di Galliano sull'effettività degli incontri tra Dell'Utri e Mangano, su proposta di Cucuzza, dopo la scarcerazione di questi (fine giugno 1994), e la dichiarazione di La Marca, secondo cui invece, quell'incontro sarebbe avvenuto venti giorni prima delle elezioni, ossia nel marzo 1994:sarebbe stato sufficiente chiedere chiarimenti a Cucuzza come richiesto ex art 603 cpp dal PG, ma negato dalla Corte con ordinanza del 2007.
Anche la svalutazione delle dichiarazioni di Di Natale- per non coincidenza cronologica con quelle di La Marca- a proposito dell'incontro tra Dell'Utri e Mangano o suo genero, è contraddetta dalla testimonianza di Brusca che ha parlato non di un unico incontro, ma di un andirivieni dell'ex stalliere da e per Milano.

6.Il PG critica, poi, la valutazione data alle annotazioni sulle agende della segretaria dell'imputato,che avrebbero ben potuto costituire un riscontro alle affermazioni sulla effettività dell'incontro tra Mangano e Dell'Utri.
La Corte aveva ritenuto che quelle annotazioni non potessero costituire prova della effettività degli incontri in questione, ma il ricorrente sostiene che almeno la seconda annotazione sarebbe dimostrativa di un incontro effettivamente avvenuto nel novembre 1993: questo, infatti, pur essendo solo preannunciato alla luce della seconda delle annotazioni, ben potrebbe essersi realmente tenuto, osservandosi pure che la segretaria di Dell'Utri non lo aveva confermato solo perché non era al corrente dei fatti e degli appuntamenti che prescindevano dal proprio personale intervento.
In conclusione l'incontro del novembre 1993, documentato in agenda, e che secondo il PG forse si sarebbe effettivamente verificato, dovrebbe costituire i riscontro ad altre affermazioni di Cucuzza (riportate a pag 270 della sent. d primo grado) secondo cui Mangano aveva avuto incontri con Dell'Utri anche prima della propria scarcerazione.
D'altra parte il ricorrente ritiene che la criptica annotazione nella agenda sottintendesse rapporti assai collaudati tra Dell'Utri e Mangano, non avendo i primo mancato di precisare che era a conoscenza dello speciale spessore criminale dell'altro, al quale dunque non si sottraeva per puro timore.
Il Procuratore generale lamenta poi la illegittimità dell'ordinanza del 18 maggio 2007 con la quale la Corte ha rigettato la richiesta di un nuovo esame d Cucuzza affinché riferisse sul contenuto della confidenza ricevuta da Mangano a proposito dei provvedimenti legislativi di cui Dell'Utri gli avrebbe parlato il

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

occasione di incontri ; ed altresì delle ordinanze del 28 gennaio 2008 e dell'8 gennaio 2010 con le quali la stessa Corte aveva rigettato l'istanza del PG di assunzione del teste (nuovo) Ciaramitaro sui provvedimenti legislativi in questione e di acquisizione di una memoria illustrativa delle dichiarazioni del collaborante Cucuzza.

Richiamandosi al tenore letterale delle memorie depositate il 5 ottobre 2007 e il 7 gennaio 2010 a sostegno delle richieste istruttorie poi rigettate, lo stesso PG ripropone a questa Corte che Cucuzza avrebbe dovuto deporre sulle promesse (fatte a Mangano) di Dell'Utri che di lì a poco, e cioè nel gennaio 1995, avrebbe propiziato iniziative legislative favorevoli sull'arresto per associazione mafiosa: e ciò, nel corso di un incontro pacificamente da collocarsi nel 1994, come desumibile dalle parole dello stesso Cucuzza che aveva precisato che quello era stato successivo alla pubblicazione del decreto Biondi, cosiddetto salva- ladri, che era del 14 luglio 1994.

E il decreto-legge presentato dall'on. Biondi aveva formato, nella memoria del PG del 2007 materia di una specifica disamina volta a dimostrare come si trattasse, nel testo del Ministero, di una normativa capace di restringere pesantemente la possibilità di applicazione della custodia cautelare.

Il decreto decadde tuttavia poiché nel dicembre del '94 il governo Berlusconi perse l'appoggio della Lega-nord e si presentò dimissionario, venendo sostituito, nel 1995, da un governo di segno politico opposto.

In sostanza il Procuratore generale aveva rappresentato, nella istanza istruttoria alla Corte d'appello, la rilevanza e la necessità di ulteriormente indagare, alla luce dei lavori parlamentari appena indicati, sull'affermazione di Cucuzza secondo cui, prima del Natale del 1994, Dell'Utri si era incontrato a Como con Mangano e gli aveva promesso di presentare, per gennaio 1995, delle proposte legislative molto favorevoli: quelle appunto che erano rappresentate dal testo sulla custodia cautelare dapprima caldeggiato dall'onorevole Biondi e poi riproposto in altro testo, dopo la decadenza del primo. Il tutto anche alla luce della considerazione che Mangano non poteva avere mentito a Cucuzza (e questi di conseguenza ai giudici) millantando rapporti inesistenti con Dell'Utri: infatti le cognizioni di Mangano sul decreto salva-ladri apparivano il frutto di uno speciale tecnicismo e di una conoscenza nel dettaglio (Cucuzza aveva parlato di una piccola modifica che riguardava l'arresto sul 416 bis cp) che non potevano essere stati desunti dalla trattazione della questione sulla stampa e che invece potevano essere stati conosciuti solo attraverso le confidenze di una persona competente e interessata come Dell'Utri e si attagliavano esattamente al senso della modifica apportata alle norme sulla custodia cautelare: modifiche consistite, nel testo provvisorio, nella abolizione della presunzione di pericolosità in materia di associazione mafiosa e nella conseguente creazione di un onere di motivazione a carico del giudice, foriero di contenziosi dai più imprevedibili risvolti.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Per giunta, si era fatto notare come i tempi di preparazione e di presentazione del disegno di legge per l'approvazione al Parlamento (primo semestre del 1994, gennaio 1995) fossero esattamente coincidenti con i particolari cronologici desumibili dal racconto di Cucuzza: il disegno di legge favorevole alla mafia era cioè stato varato e solo la caduta accidentale del governo ne aveva impedito l'approvazione.
In conclusione, il racconto di Cucuzza circa i due incontri che Mangano avrebbe avuto nel 1994 con Dell'Utri era logico e riscontrato obiettivamente dall'esistenza dell'iniziativa legislativa caldeggiata dall'onorevole Biondi; inoltre l'incontro del novembre '93, documentato dall'agenda, nonché quello descritto da La Marca come avvenuto venti giorni prima delle elezioni, costituivano non il frutto di un ricordo confuso di Cucuzza, ma la prova della preparazione dei successivi incontri del '94.
I temi erano stati proposti nella memoria del PG del 7 gennaio 2010, dopo la scoperta della deposizione di tale Ciaramitaro al PM di Firenze a proposito di una legge favorevole alla mafia che Berlusconi stava preparando.
Di fondamentale importanza, ad avviso del PG, era la prova che esso voleva fornire della data reale, risalente alle festività natalizie del '94, degli incontri fra Mangano e Dell'Utri, descritti da Cucuzza, considerato che proprio sull'incertezza della data in questione si era fondata la decisione della Corte di negare la valenza probatoria sia la dichiarazione di Cucuzza che alle annotazioni sull'agenda: e ciò senza considerare che le dichiarazioni di Ciaramitaro costituivano prova nuova, alla quale la parte richiedente aveva diritto di accedere.

7.Il ricorrente critica anche la sentenza nella parte in cui ha escluso che siano stati accertati rapporti fra Dell'Utri e i fratelli Graviano -soggetti di rilievo nel panorama mafioso palermitano, arrestati nel 1994 con i loro favoreggiatori d'Agostino e Spataro- , rapporti utili nella prospettiva accusatoria della delineazione del legame di natura politica fra Dell'Utri e la mafia, riferibile ad anni successivi al 1992 e precisamente al 1994.
La tesi dell'accusa, ritenuta non provata dalla Corte, era stata quella dell'avere, il predetto D'Agostino, ottenuto nel 1994, per il tramite dei fratelli Graviano, che si sarebbero avvalsi del rapporto con Dell'Utri, un provino per il figlio minorenne, presso la formazione giovanile della società calcio Milan.
La Corte aveva evidenziato che della presunta intromissione di Dell'Utri nella vicenda calcistica che interessava D'Agostino, su pressione per giunta dei Graviano, non era prova in atti, tenuto conto che D'Agostino lo aveva negato e nessuna conferma era venuta dai fratelli menzionati.
Le scarse prove acquisite presso i tecnici del Milan dimostravano, ad avviso della Corte, che vi era stato un provino non nel 1994, ma nel 1992: quello cioè

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

in relazione al quale D'Agostino aveva parlato di un interessamento soltanto del proprio amico Carmelo Barone.
Ebbene il ricorrente critica tale impostazione soprattutto sottolineando che la Corte aveva ignorato i rilievi evidenziati nella requisitoria scritta con particolare riferimento al fatto che D'Agostino aveva dichiarato al pm, in due occasioni nel 1996, di avere richiesto ad uno dei fratelli Graviano, che egli aveva ospitato nella propria casa nel dicembre 1993, di dargli una mano per inserire il figlio nel Milan calcio.
La Corte avrebbe dovuto cioè sospettare di mendacio le dichiarazioni di D'Agostino in dibattimento, avendo costui dolosamente negato di aver interessato i Graviano, e attraverso questi il Dell'Utri, per ottenere il provino calcistico che si era regolarmente svolto nel gennaio del '94: il mendacio era spiegabile nell'ottica di tenere separato il Dell'Utri da qualsiasi ambiente mafioso all'indomani dell'arresto dei fratelli Graviano, arresto seguìto dall'iniziativa a Palermo, del sopra menzionato Cesare Lupo, reggente della famiglia prima capeggiata dai Graviano, volta allo stesso scopo. Ad ottenere, cioè, che (come nel caso di Tullio Cannella) non si parlasse dei rapporti fra Dell'Utri e ambienti mafiosi.
Il ricorrente contesta anche che le dichiarazioni di Spataro Salvatore fossero frutto di progressione accusatoria e che il provino calcistico di cui hanno parlato i tecnici del Milan fosse quello da ricondurre al 1992 "essendo lecito dubitare dell'esattezza dei ricordi temporali di Zagatti".

8.Il ricorrente lamenta la riduttiva valutazione da parte della Corte territoriale, dell'esame di Gaspare Spatuzza.
A tal fine riporta i brani della propria requisitoria, presentata in appello, per ricostruire l'importanza delle dichiarazioni del collaboratore il quale aveva riferito che verso la fine del 1993 era stato convocato da Giuseppe Graviano in una villetta di Campo Felice di Roccella per progettare un nuovo attentato a Roma. L'attentato doveva servire a fare "smuovere" quelli di Roma.
In un incontro che il collaborante aveva avuto successivamente a Roma, al bar Doney, nella fase esecutiva dell'attentato , con lo stesso Giuseppe Graviano costui gli aveva detto che si era chiuso tutto e che si era ottenuto quello che si cercava dalla politica, grazie a persone serie come Berlusconi e un certo Dell'Utri. Questi avevano messo il Paese nelle loro mani.
L'attentato era stato poi posto in essere ma era fallito.
Orbene, sulla capacità di tale dichiarazione di rappresentare una prova o un ulteriore serio indizio dell'esistenza di un accordo politico-mafioso anche con Graviano e che avrebbe visto Dell'Utri in veste di patrocinatore, la Corte si era espressa negativamente, in primo luogo evidenziando la tardività delle dichiarazioni del collaboratore, intervenute nel 2009 dopo lo scadere dei 180 giorni dall'inizio della collaborazione (giugno-dicembre 2008), a distanza di

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

circa un anno da tale data: e ciò, sempre ad avviso della Corte, senza una ragionevole spiegazione, tenuto conto, al contrario, della particolare importanza di tali rivelazioni, destinate a coinvolgere quello che all'epoca era divenuto il capo del governo.

Sostiene allora il ricorrente, citando i più recenti approdi delle sezioni unite, che la tardività della dichiarazione del collaboratore non è causa della sua inutilizzabilità e quindi nemmeno della sua sicura inaffidabilità.

Il PG ritiene invece che il ritardo dello Spatuzza non sia affatto ingiustificato: egli ha infatti spiegato di avere parlato di Dell'Utri tempestivamente dopo l'inizio della collaborazione e di avere taciuto soltanto il particolare della conversazione con Graviano al bar Doney, perché quella conversazione- che esso aveva posto in collegamento con la precedente conversazione di Campofelice di Roccella- gettava luce sui rapporti fra i Berlusconi e le stragi di cui si era parlato, appunto, nel precedente incontro con lo stesso Graviano a Campofelice . Egli infatti aveva avuto timore di parlare di questo livello di implicazioni dal momento che Berlusconi era il capo del governo appena insediato e il ministro di giustizia era un siciliano come Dell'Utri.

Questo timore, espresso da Spatuzza a giustificazione del silenzio a lungo serbato sulla vicenda del bar Doney, pure riscontrabile sulla base della cronologia degli eventi politici, era stato misconosciuto dalla corte d'appello del tutto ingiustamente. Per giungere a tali conclusioni infatti la corte aveva valorizzato le dichiarazioni fatte da Spatuzza in epoca precedente (novembre 2008) al pm di Caltanissetta, dichiarazioni che tuttavia, come precisa il ricorrente, riguardavano le diverse connivenze mafiose addebitabili all'imputato e non anche il tema del possibile collegamento tra l'imputato, Berlusconi e le stragi che sarebbe emerso se gli avesse parlato dell'episodio del bar Doney.

Il ricorrente lamenta l'atteggiamento di chiusura della Corte verso qualsiasi iniziativa istruttoria della Procura generale volta a dimostrare, attraverso l'assunzione di altri testi (Romeo e Ciaramitaro) che Spatuzza aveva potuto riferire al pm nisseno di avere detto a tali sodali del solo coinvolgimento di Berlusconi nella interlocuzione con la mafia per la realizzazione delle stragi.

In conclusione il ricorrente lamenta come la Corte abbia espresso un giudizio negativo sulla credibilità di Spatuzza mal utilizzando il criterio della sua compromissione in numerosi e gravi reati, quale motivo di un negativo giudizio morale anziché, come si sarebbe dovuto, quale ragione giustificatrice della presunzione di una particolare conoscenza dei fatti del sodalizio.

In più si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che, al tempo dell'incontro al Doney, il Dell'Utri era, per Spatuzza un perfetto sconosciuto, sì da escludere l'ipotesi di dichiarazioni di natura vendicativa.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

In terzo luogo era rimasto nell'ombra il fatto che Spatuzza aveva intrapreso un percorso collaborativo fondato su ragioni anche religiose, autoaccusandosi di un delitto gravissimo come quello di via d'Amelio.
Era poi del tutto erroneo il ragionamento della Corte secondo cui lo Spatuzza , quando aveva parlato, all'inizio della sua collaborazione, ai pm, della vicenda dei tabelloni pubblicitari e dei Graviano, era rimasto ben lontano dal sottoporre agli inquirenti il rapporto di Dell'Utri con la mafia nei termini poi descritti in dibattimento e riferiti alla vicenda del bar Doney: la Corte, invece, avrebbe dovuto leggere quelle informazioni esattamente come detto dal collaboratore e cioè come indizi, a proposito del rapporto di Dell'Utri con la mafia, "seminati" quando ancora non trovava il coraggio di parlare ai giudici dei fatti ben più gravi di cui era conoscenza.
Infine il ricorrente contesta che il racconto fatto da Dell'Utri, a proposito della buona novella che Graviano gli avrebbe annunciato al bar Doney, fosse rimasto privo di riscontri.
Il riscontro era nella natura politica della conversazione, indicativa di inadempienze della classe politica precedente e nel fatto, integrante una vera e propria anomalia, che l'attentato a Roma,già deciso, fosse rimasto sottoposto a condizione sospensiva in attesa di un evento che sarebbe dovuto accadere: di tale anomalia non è traccia alcuna nella ricostruzione della Corte.
D'altra parte doveva considerarsi sintomatico anche il colloquio avuto dal dichiarante, in carcere, con Filippo Graviano, relativo alla ipotesi di una collaborazione con gli inquirenti nel caso di persistenza delle inadempienze politiche: le aspettative in altri termini, non potevano che trarre origine da promesse, sicché risulta apodittica l'affermazione della Corte contenuta a pagina 515 della sentenza, secondo cui le aspettative sarebbero invece state fondate su pretesi impegni non provati, assunti da esponenti politici.
Utile sarebbe stato, poi, valorizzare le dichiarazioni di Maurizio Di Gati il quale aveva chiarito, negli interrogatori acquisiti al processo, che a partire dal 2001 l'organizzazione mafiosa aveva accettato che l'articolo 41 bis, non potendo essere abrogato, fosse quantomeno alleggerito nei suoi effetti.

Il ricorrente denuncia poi la illegittimità dell'ordinanza del 18 dicembre 2009 con la quale la Corte ha rigettato la richiesta di sentire il collaborante Salvatore Grigoli: un collaborante che aveva parlato delle stragi del '93 come poste in essere per costringere lo Stato a venire a patti con la mafia, essendoci un politico in contatto con l'organizzazione mafiosa. Tale politico era Dell'Utri del quale aveva saputo, attraverso Nino Mangano, che era gestito dai Graviano.

9.In ordine al tema rappresentato dalle intercettazioni del 1999 e del 2001, il ricorrente ritiene corretta l'interpretazione in chiave accusatoria datane dal Tribunale all'esito del giudizio di primo grado.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Si è trattato infatti di intercettazioni che, pur riferite ad epoca ampiamente posteriore rispetto a quella qui di interesse, stavano a dimostrare autonomamente l'esistenza del patto politico del 1993-94 e delle relazioni illecite che, all'epoca, l'imputato aveva stretto con Mangano .
Quei colloqui infatti lasciavano trasparire la decisione di cosa nostra di votare per Dell'Utri, nel frattempo già eletto deputato al Parlamento nazionale (1996), e candidatosi a quello europeo nel 1999, perché nell'ambiente mafioso era stato preso un impegno in tal senso, essendo confermativa dell'assunzione di tale impegno e quindi dell'esistenza di un patto, anche la conversazione intercettata nel 2001, nel corso della quale il boss Guttadauro aveva espresso delusione per il mancato mantenimento dei patti da parte di Dell'Utri.
Ebbene, la Corte d'appello aveva negato rilevanza probatoria a queste intercettazioni sul presupposto della loro lontananza cronologica dal patto che costituisce oggetto del presente giudizio ed altresì dell'assenza di riferimenti al ruolo che vi avrebbe assunto Mangano: un ragionamento, ad avviso del ricorrente, manifestamente illogico dal momento che contiene anche la affermazione della rilevanza di quelle conversazioni ai fini della eventuale dimostrazione di un diverso accordo con la mafia di cui Dell'Utri sarebbe stato protagonista nel 1999. Si sarebbe trattato, in altri termini, della prova di un fatto in tutto omologo a quello oggi in esame, ingiustificatamente dunque ritenuto scollegato dal precedente.
La Corte avrebbe errato anche nel rilevare la mancata elezione di Dell'Utri, a quelle competizioni elettorali, nel collegio Sicilia-Sardegna, quale sintomo dell'assenza di un vero e proprio patto, sia pur riferibile al 1999: infatti, ad avviso del ricorrente, la Corte avrebbe dovuto valorizzare un'altra parte delle intercettazioni di Guttadauro, evidenziate nella requisitoria scritta presentata alla Corte d'appello, conversazione dalla quale emergeva che la mancata elezione di Dell'Utri era dovuta non alla assenza di un vero e proprio patto con la mafia ma alla controffensiva di Micciché.

10.Il ricorrente PG passa quindi a contestare la tesi delle dichiarazioni di Mangano - a proposito degli incontri con Dell'Utri - come pure millanterie, ossia come esagerazioni nella descrizione di collegamenti con la politica, funzionali al mantenimento, per Mangano stesso, della carica di capo-mandamento e a sfuggire alla condanna a morte decretata da Bagarella.
Il Procuratore generale ricorda che vi sono prove corpose nel processo a dimostrazione del fatto che Mangano non millantava rapporti inesistenti: e tali sono la dimostrata sua presenza alla mensa di Berlusconi durante la cena della notte di Sant'Ambrogio del 1974 ed altresì la conversazione intercettata di Guttadauro che parlava di Gioacchino Capizzi - ritenuto responsabile del mandamento di Santa Maria del Gesù -come tramite con Dell'Utri quando Mangano era detenuto.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

In più il Procuratore generale si riporta al contenuto della requisitoria che egli aveva presentato alla Corte d'appello, nel corso della quale erano state citate dichiarazioni di Calvaruso: da queste si evinceva che Mangano era stato condannato a morte da Bagarella perché ritenuto autore di una fuga di notizie su fatti di interesse della mafia e non perché fosse un millantatore.
Anche il collaboratore La Marca che aveva attribuito i contatti di Mangano ad un rapporto diretto con Berlusconi , senza cioè la mediazione di terzi, aveva formulato personali collegamenti.
E Giovanni Brusca, che aveva parimenti ricostruito i contatti di Mangano come collegati direttamente alla persona di Berlusconi , avrebbe dovuto essere "letto" alla luce delle dichiarazioni di Spatuzza che aveva chiarito come i contatti con la mafia riguardassero tanto Berlusconi quanto Dell'Utri.

11.In ordine alla affermata insussistenza del patto politico mafioso, il ricorrente ritiene che la conclusione raggiunta dalla Corte d'appello, diversamente da quanto da essa sostenuto, non sia conforme ai principi formulati dalla sentenza delle sezioni unite Mannino, riguardo ai connotati di un simile patto che deve essere caratterizzato da promesse serie e specifiche di ognuna delle parti.
Il PG si affida ancora una volta al contenuto della requisitoria già presentata alla Corte d'appello nella quale si era ricostruito l'antefatto del patto stretto fra Dell'Utri e Mangano in un contesto nel quale erano già maturati stretti rapporti fra Dell'Utri e i fratelli Graviano che erano i giovani emergenti all'interno della famiglia mafiosa, palermitana, di Brancaccio, sotto la guida di Bagarella.
Ebbene, i contatti tra Dell'Utri e Mangano, come riferito da Cucuzza, erano stati plurimi, anche prima di quelli da esso stesso espressamente richiamati, come avvenuti alla fine del 1994. Ve n'era traccia, del resto, nelle annotazioni dell'agenda dell'imputato relative alla fine del 1993, la stessa epoca nella quale D'Agostino riceveva da Giuseppe Graviano la promessa di ottenere, tramite amicizie milanesi, l'inserimento del figlio nelle formazioni giovanili del Milan.
Sempre alla fine del 1993 risale il summit mafioso di cui ha dato atto Spatuzza, nel corso del quale Giuseppe Graviano gli aveva annunciato una cosa politica dalla quale tutti avrebbero tratto vantaggi, mentre a gennaio '94 risale l'incontro tra Graviano e lo stesso Spatuzza al bar Doney di Roma, durante il quale il primo aveva annunciato di aver ottenuto quello che il gruppo voleva, grazie alla serietà di Dell'Utri e Berlusconi.
Era poi stata chiarita la vicenda della pressione effettuata da Cesare Lupo, rappresentante dei Graviano, per indurre Cannella a non parlare dei suoi rapporti con Dell'Utri, onde impedire agli inquirenti di scoprire i contatti fra quest'ultimo e i Graviano; così come la vicenda del silenzio serbato da D'Agostino circa il provino ottenuto dal figlio grazie a Dell'Utri per il tramite dei Graviano.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Da Dell'Utri si era, del resto, recato Mangano alla vigilia delle elezioni del 1994 come riferito da La Marca, tornando indietro con l'invito rivolto allo stesso La Marca di votare Forza Italia, perché "..ci danno qualche possibilità del 41 bis".
Oltre alla importante deposizione di La Marca viene poi ricordata quella di Cucuzza- sopra anticipata- riferita ad epoca successiva alle elezioni del '94, e concernente i due incontri che in tale epoca Mangano avrebbe avuto con Dell'Utri a Como, conseguendone la promessa di proposte normative favorevoli in tema di articolo 41 bis e di arresto per il reato di associazione mafiosa. Nella stessa occasione Mangano aveva precisato che un altro tentativo di fare una piccola modifica al decreto Biondi era fallito.
La terza importante acquisizione probatoria era rappresentata dalle dichiarazioni di Di Natale Giusto che pure aveva parlato, dal canto suo, di tentativi volti a ottenere modifiche all'articolo 192 del codice di procedura penale oltre che di avere visto Guastella Giuseppe reggente di Resuttana tornare euforico da un incontro con Mangano o con il genero di questi, avendo il primo dato buone speranze dopo avere parlato con Dell'Utri delle "cose politiche".
Si inserirebbe nel mosaico, il tassello rappresentato dalla vicenda D'Agostino e dalle dichiarazioni di Spatuzza che andavano a colorire il rapporto di Dell'Utri con i Graviano, rapporto non antagonista di quello tra Dell'Utri e Mangano tenuto conto che i fratelli Graviano, come Mangano, appartenevano allo stesso schieramento politico nello stesso ambito mafioso.
Aveva quindi preso corpo- attraverso le dichiarazioni di Cucuzza, Di Natale e La Marca - la tesi dell'appoggio che Cosa nostra avrebbe dovuto fornire, per la competizione elettorale, a Dell'Utri.
Tutto ciò premesso, nella stessa requisitoria sopra menzionata, si era fatto presente che gli elementi raccolti erano più che sufficienti a sostanziare l'ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa secondo i criteri stabiliti dalla sentenza delle sezioni unite Mannino.
Infatti, dalle deposizioni sopra ricordate erano emersi persino gli articoli di legge che avrebbero dovuto costituire oggetto della modifica legislativa promessa da Dell'Utri, sicché la promessa dallo stesso fatta presentava in primo luogo il carattere della "specificità".
Ma essa presentava anche il carattere della "serietà" vista la affidabilità dei protagonisti che, dal lato della associazione mafiosa, sono da individuare non tanto in Mangano, capomandamento di una famiglia palermitana, quanto in Bagarella e Brusca che erano invece il vertice di cosa nostra.
Quanto infine alla verifica ex post degli effetti della promessa in ordine alla conservazione o al rafforzamento dell'organizzazione mafiosa, nella requisitoria si era fatto rilevare che vi erano stati effetti importanti dell'accordo stesso: l'abbandono della ricerca di nuovi referenti politici, l'aumento, quindi, della possibilità di indirizzare tutte le energie del sodalizio al conseguimento degli

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

scopi illeciti ad esso congeniali, mediante la cosiddetta sommersione o strategia di basso profilo, l'abbandono del progetto autonomista di Sicilia libera, il ricompattarsi dei due schieramenti di cosa nostra in precedenza divisi fra il perseguire la pista stragista e il perseguire, viceversa, contatti politici, l'allontanamento dello spettro della disgregazione dell'organizzazione mafiosa per mezzo delle riforme legislative promesse.

12.Il Procuratore ricorrente lamenta quindi la illegittimità dell'ordinanza del 17 settembre 2009 con la quale la Corte ha rigettato l'istanza di assumere la deposizione di Massimo Ciancimino.
Costui avrebbe dovuto deporre in merito al rinvenimento, in suo possesso, nel 2005, di un frammento di foglio contenente una richiesta che cosa nostra intendeva formulare a Berlusconi a proposito di reti televisive. Egli avrebbe dovuto deporre anche su altre due lettere che aveva ritirato intorno al 1992 da ambienti mafiosi e che dovevano essere recapitate, al pari della precedente, a Dell'Utri: quelle missive erano la prova che Provenzano si rivolgeva all'imputato e quindi aveva un rapporto con esso.
Il Procuratore generale lamenta che la prova nuova sia stata rifiutata in quanto manifestamente irrilevante così come una nuova richiesta di assumere Ciancimino, formulata durante la discussione finale del processo, era stata rigettata (ordinanza del 5 marzo 2010) per mancanza del requisito dell'assoluta necessità.
Illegittimo doveva ritenersi il ragionamento della corte al riguardo tenuto conto soprattutto della erroneità dell'assunto secondo cui Massimo Ciancimino non aveva avuto rapporti diretti con Marcello Dell'Utri: era vero il contrario posto che gli aveva descritto un'esperienza personale consistita nel ritiro della lettera di Provenzano, diretta a Dell'Utri.
Il Procuratore generale censura anche l'affermazione della Corte secondo cui le dichiarazioni di Ciancimino sarebbero state caratterizzate da progressione accusatoria, avendo egli affermato, per la prima volta, il 20 novembre 2009 di essere a conoscenza personalmente di rapporti diretti tra Marcello Dell'Utri e Bernardo Provenzano.
Infatti anche in precedenza egli aveva esibito biglietti dattiloscritti, scritti da Provenzano e diretti al padre in cui si faceva riferimento a personaggi anche politici.

13.Infine il Procuratore generale , sul tema della vicenda Cirfeta, critica le conclusioni raggiunte dalla Corte d'appello, affidandosi ai motivi in proposito articolati nella requisitoria scritta depositata nel giudizio di secondo grado.
Censura, in particolare, la parte della motivazione nella quale la Corte d'appello nega qualsiasi rilevanza dimostrativa, anche soltanto indiziaria, nella prospettiva dell'oggetto del presente giudizio, alle dichiarazioni del

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

collaboratore Oreste Michele che avevano riguardato l'eventualità di un accordo tra Dell'Utri e Cirfeta, un soggetto con lui imputato, in un diverso processo celebrato a Palermo, del reato di calunnia aggravata volta a screditare i collaboratori di giustizia Di Carlo Onorato e Guglielmini.
In altri termini l'Oreste aveva detto di essere a conoscenza di promesse di denaro fatte da Dell'Utri a Cirfeta, avvalendosi della collaborazione dell'avvocato De Filippis che quei denari avrebbe anticipato in nome e per conto di Dell'Utri.
Ebbene la corte, anche considerando che quella vicenda si era risolta nella sede processuale propria con una assoluzione per Dell'Utri (mentre la posizione di Cirfeta si era estinta per morte dell'imputato e quella del terzo imputato, Chiofalo, si era conclusa con un patteggiamento), aveva evidenziato che non vi era prova di condotte di Dell'Utri in appoggio alle iniziative calunniose eventualmente poste in essere da Cirfeta e Chiofalo, ma solo prova di contatti dell'imputato con i soggetti che avrebbero potuto essere utili alla preparazione della sua strategia difensiva. E ciò anche in considerazione della genericità delle dichiarazioni di Oreste e della posizione assunta dall'avvocato De Filippis che, in dibattimento aveva smentito Oreste.
Il Procuratore generale, dunque, ricorda di aver segnalato nella requisitoria , la propensione dell'imputato di inquinare le prove, desumibile dalle dichiarazioni di Oreste Michele . Nella requisitoria egli aveva ripercorso le tappe della ragionamento sulla credibilità dell'Oreste a proposito, in primo luogo, dei rapporti fra l'avvocato De Filippis (difensore di Cirfeta nel processo per calunnia) e Dell'Utri, coimputato di quest'ultimo, al quale l'avvocato aveva portato richieste del proprio cliente nel 2002. La esposizione della requisitoria è proseguita anche con le parti nelle quali erano stati trascritti brani di intercettazioni varie o si era parlato della posizione di Renato Farina, amico personale di Dell'Utri e condannato, a sua volta, per favoreggiamento di soggetti appartenenti al Sismi.

***

La difesa ha quindi presentato una memoria di replica illustrando le ragioni della ritenuta inammissibilità del gravame del Procuratore Generale della Corte d'appello.

***

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor